

XVII legislatura

**A.S. 1015:**

**"Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni"**

Settembre 2013  
n. 15



servizio del bilancio  
del Senato



## Servizio del Bilancio

Direttore ...

tel. ...

Segreteria

tel. 5790

Uffici

**Documentazione degli effetti finanziari  
dei testi legislativi**

tel. ...

**Verifica della quantificazione  
degli oneri connessi a testi legislativi  
in materia di entrata**  
avv. Giuseppe Delreno

tel. 2626

**Verifica della quantificazione  
degli oneri connessi a testi legislativi  
in materia di spesa**  
dott. Renato Loiero

tel. 2424

**Consigliere addetto al Servizio**  
dott. Melisso Boschi

tel. 3731

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.  
Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

# INDICE

<b>PREMESSA</b> .....	1
<b>Capo I DISPOSIZIONI URGENTI PER IL PERSEGUIMENTO DI OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E NELLE SOCIETÀ PARTECIPATE.</b>	<b>1</b>
<i>Articolo 1 (Disposizioni per l'ulteriore riduzione della spesa per auto di servizio e consulenze nella pubblica amministrazione)</i> .....	1
<i>Articolo 2 (Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della spesa anche in materia di personale)</i> .....	7
<i>Articolo 3 (Misure urgenti in materia di mobilità nel pubblico impiego e nelle società partecipate)</i> .....	22
<i>Articolo 4 (Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego)</i> .....	28
<b>Capo II MISURE PER L'EFFICIENTAMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI</b> .....	<b>38</b>
<i>Articolo 5 (Disposizioni in materia di trasparenza, anticorruzione e valutazione della performance)</i> .....	38
<i>Articolo 6 (Disposizioni in materia di controllo aeroportuale e sulle concessionarie autostradali)</i> .....	39
<i>Articolo 7 (Disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, di commissioni mediche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, di lavoro carcerario, nonché di interpretazione autentica)</i> .....	42
<i>Articolo 8 (Incremento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)</i> .....	49
<i>Articolo 9 (Misure urgenti per le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero)</i> .....	53
<b>Capo III MISURE PER IL POTENZIAMENTO DELLE POLITICHE DI COESIONE</b> .....	<b>59</b>
<i>Articolo 10 (Misure urgenti per il potenziamento delle politiche di coesione)</i> .....	59
<b>Capo IV MISURE IN MATERIA AMBIENTALE</b> .....	<b>70</b>
<i>Articolo 11 (Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia)</i> .....	70
<i>Articolo 12 (Disposizioni in materia di imprese di interesse strategico nazionale)</i> .....	73



## **PREMESSA**

Si rileva che la RT annessa al provvedimento in esame non è corredata dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari prescritto dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009 e che è finalizzato, dalla medesima legge di contabilità, a fornire una rappresentazione degli effetti d'impatto attesi dalle singole norme, in termini di competenza finanziaria, di saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e di indebitamento netto.

### **Capo I**

## **DISPOSIZIONI URGENTI PER IL PERSEGUIMENTO DI OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E NELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**

### ***Articolo 1***

#### ***(Disposizioni per l'ulteriore riduzione della spesa per auto di servizio e consulenze nella pubblica amministrazione)***

Il comma 1, al primo periodo, estende all'anno 2015 il divieto - posto nella disciplina già vigente fino al 2014 - di acquisto di autovetture e di stipulazione di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto le medesime autovetture; il divieto concerne le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) - restano esclusi dall'ambito di applicazione del divieto gli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza. Il secondo periodo modifica, per il periodo di vigenza del divieto in oggetto, la disciplina del limite di spesa, per le amministrazioni summenzionate, in materia di acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché di acquisto di buoni taxi. In base alla normativa a regime (già vigente), il limite di spesa è pari, per l'amministrazione, al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 - tale disposizione non si applica alle autovetture impiegate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei

vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa -. Il secondo periodo del comma 1 dispone che, per il periodo di vigenza del divieto summenzionato, il limite si computi escludendo (anche dalla base di calcolo relativa al 2011) le spese sostenute per l'acquisto di autovetture.

Il comma 2 prevede che le amministrazioni che non adempiano agli obblighi già vigenti di comunicazione (alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica) in materia di autovetture di servizio, posti dall'art. 5 del D.P.C.M. 3 agosto 2011, e successive modificazioni, sono assoggettate, a decorrere dal 2014, ad un ulteriore limite di spesa; quest'ultimo è pari all'80 per cento del limite di spesa previsto per il 2013 in materia di acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché di acquisto di buoni taxi. Viene richiamata, inoltre, la disciplina sulla responsabilità dirigenziale per la violazione degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza, disciplina di cui all'art. 46 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Restano fermi il divieto ed il limite di cui al precedente comma 1.

Il comma 3 prevede che gli atti (ivi compresi i contratti) adottati in violazione del divieto e dei limiti di cui ai commi 1 e 2 siano nulli, costituiscano illecito disciplinare e siano soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da mille a cinquemila euro (è fatta salva l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale). Riguardo alla formulazione letterale del comma 3, si osserva che esso menziona esclusivamente la spesa per auto di servizio, e non anche la spesa per buoni taxi.

**La RT** riferisce che le disposizioni contenute all'articolo 1 del decreto-legge sono volte a ridurre le spese delle pubbliche amministrazioni relativamente alle auto di servizio e alle consulenze. In particolare il comma 1 dispone il divieto, fino al 31 dicembre 2015, per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di acquistare autovetture e di stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture.

Inoltre, sino al 31 dicembre 2015 il limite di spesa previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012 (50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi) sarà calcolato al netto delle spese sostenute per l'acquisto di autovetture.

Il comma 2 prevede un regime sanzionatorio per le pubbliche amministrazioni, che si sostanzia nell'impossibilità di poter effettuare spese per un ammontare superiore all'80 per cento del limite di spesa previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, nel caso

di inadempimento degli obblighi di comunicazione previsti dal provvedimento di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 98 del 2011. Il comma 3 prevede un regime sanzionatorio per gli atti adottati in violazione alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

Al riguardo, va premesso che la RT, nelle conclusioni della rassegna alle norme riporta nell'articolo in esame, afferma che queste sono suscettibili di effetti di risparmio rilevabili solo a consuntivo.

Ad ogni modo, sul comma 1, premesso che il dispositivo si innesta su di una misura per cui è già prevista a legislazione vigente la realizzazione di risparmi di spesa da parte delle PA, prorogandone l'efficacia anche 2015, in tema di divieto nell'acquisto di autoveicoli, andrebbero comunque richiesti elementi di chiarificazione in merito ai risparmi effettivamente conseguibili per tale ulteriore annualità.

Per contro, in merito al comma 2, posto che ivi si provvede alla rettifica del parametri di calcolo della spesa 2011, cui si applica il massimale del 50 per cento, per la spesa da sostenersi annualmente in autoveicoli e connesse da parte delle PA, sottraendone proprio la componente correlata agli acquisti effettuati nel 2011 - su cui incide il divieto di acquisto prorogato dal comma 1 sino al 2015 - andrebbero forniti elementi in merito alla alterazione dei risparmi conseguibili dalla norma già vigente, al netto della rettifica disposta con la norma in esame alla sua base di calcolo.

Quanto al comma 3, dal momento che ivi trattasi di norma sanzionatoria connessa all'eventuale inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, non ci sono osservazioni.

Il comma 4 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (da emanarsi su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione) la definizione di modalità e limiti ulteriori di impiego delle autovetture di servizio - modalità e limiti che costituiscono anche criteri attuativi delle norme di cui ai precedenti commi da 1 a 3 -. Sono fatte salve le fattispecie già escluse (cfr. *supra*) dal computo del limite di spesa di cui al comma 1 e (come già detto) si specifica che tali fattispecie comprendono anche le autovetture impiegate per le attività di protezione civile. L'ultimo periodo specifica che tra le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del limite rientrano anche le autovetture impiegate per le attività di protezione civile.

La RT afferma che la norma dispone, attraverso una modifica al provvedimento di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 98 del 2011, nuovi criteri attuativi delle disposizioni di cui ai commi 1, 2,

e 3 al fine di definire modalità e limiti ulteriori all'utilizzo delle autovetture di servizio.

**Al riguardo**, premessa la asserita valutabilità da parte della RT degli effetti solo a consuntivo, per i profili di quantificazione, tenuto conto che la norma si innesta, rafforzandone il contenuto, su di un dispositivo già vigente, al fine di aumentarne l'efficacia in termini di risparmi per l'erario, andrebbero comunque acquisiti elementi di valutazione in merito alla suscettibile realizzabilità di nuovi e ulteriori effetti, rispetto a quelli da considerare già scontati nei tendenziali a legislazione vigente<sup>1</sup>.

Ad ogni modo, per i profili di copertura, trattandosi di norma volta alla realizzazione di ulteriori risparmi, non ci sono osservazioni

Il comma 5 dispone che, a decorrere dal 2014, il limite di spesa annua sia pari al 90 per cento di quello relativo al 2013 (e derivante dalla summenzionata disciplina). Si specifica, inoltre, che tra le amministrazioni escluse rientrano anche gli istituti culturali.

Nella disciplina finora vigente (decorrente dal 2011), la spesa annua in oggetto non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta dalla medesima amministrazione nell'anno 2009. Tale limite comprende anche la spesa relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti e si applica alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, alle autorità indipendenti ed alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB); sono esclusi dall'ambito di applicazione: le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati; gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario; le attività sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

**La RT** afferma che il comma stabilisce un ulteriore limite di spesa annua, per studi e incarichi di consulenza inclusa quella relativa a studi e incarichi conferiti a pubblici dipendenti, che non può superare il 90 per cento del limite di spesa già previsto per l'anno 2013 (20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009). La norma esclude

---

<sup>1</sup> La RT annessa all'A.S. 3396 recante il ddl di conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", riferiva sull'articolo 5, comma 2 che: " alla disposizione non sono ascritti risparmi effettivi in quanto gli stessi sono inclusi nella riduzione delle spese per acquisiti di beni e servizi da parte delle amministrazioni centrali dello Stato (art. 1, commi 21 e 22) e degli enti e organismi pubblici (art. 8, comma 3) e degli enti territoriali (art. 16) del medesimo decreto-legge. Cfr. Servizio Bilancio, XVI legislatura, Nota di lettura n. 135, pagina 71.



dall'applicazione del limite le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli istituti culturali e gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, considerato che il dispositivo prevede una rimodulazione del massimale alla spesa per consulenze della PA, stabilendo che la spesa annua delle PA a tale titolo debba essere contenuta nel tetto massimo del 90 per cento della misura massima stabilita per il 2013 dalla legislazione vigente (il 20 per cento della spesa sostenuta nel 2009), andrebbero forniti elementi di valutazione in merito alla suscettibilità di effettivi risparmi ulteriori rispetto a quelli da considerarsi già scontati a legislazione vigente<sup>2</sup>.

Ad ogni modo, per i profili di copertura, trattandosi di disposizione virtuosa volta alla realizzazione di maggiori risparmi, non ci sono osservazioni.

Il comma 6 stabilisce che, nel bilancio di previsione (o nello strumento contabile equipollente) relativo alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, siano previsti specifici capitoli di bilancio (in coerenza con la struttura di bilancio adottata) per il conferimento di incarichi di studio e consulenza, fatti eventualmente salvi i capitoli istituiti per incarichi contemplati da disposizioni di legge o regolamentari.

**La RT** riferisce che la norma dispone, al fine di poter meglio monitorare le spese afferenti gli incarichi di studio e consulenza, l'istituzione di specifici capitoli di bilancio cui imputare le specifiche risorse, in coerenza con la struttura di bilancio adottata dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009.

**Al riguardo**, trattandosi di norma ordinamentale, non ci sono osservazioni.

---

<sup>2</sup> In proposito, va rilevato che la RT annessa all'A.S. 2228 recante il ddl di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, contenente: "misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", nulla riferiva in merito al dispositivo. Cfr. Servizio Bilancio, XVI legislatura, Nota di Lettura n. 81, pagina 25- 26.

Il comma 7 prevede che gli atti (ivi compresi i contratti) adottati in violazione del limite di cui al comma 5 siano nulli, costituiscano illecito disciplinare e siano soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da mille a cinquemila euro (è fatta salva l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale).

**La RT** afferma che il comma prevede un regime sanzionatorio per gli atti adottati in violazione alle disposizioni di cui al comma 5.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

Il comma 8 prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato possono disporre visite ispettive, a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e dei servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, al fine di verificare il rispetto dei vincoli finanziari di cui al presente articolo, denunciando alla Corte dei conti le eventuali irregolarità riscontrate.

**La RT** afferma che il comma è volto a prevedere la possibilità di verifiche ispettive finalizzate alla verifica de rispetto delle norme recate dai commi precedenti da parte dei servizi ispettivi del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato da svolgersi nell'ambito dei programmi ispettivi e dei relativi stanziamenti nell'ambito dei compiti istituzionalmente attribuiti.

**Al riguardo**, posto che la norma si limita a riconoscere al Dipartimento della RGS, Ispettorato generale di finanza, la competenza alla verifica e al controllo dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo in esame, e che tali attribuzioni risultano a ben vedere già riconducibili al suddetto organismo ai sensi della legislazione vigente<sup>3</sup>, non ci sono osservazioni.

Il comma 9 prevede che le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione, nonché principi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

---

<sup>3</sup> Si rinvia a quanto previsto dall'articolo 3, della legge 26 luglio 1939, n. 1037, tuttora in vigore.

La RT afferma che il comma 9 dispone che le previsioni contenute nel presente articolo costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica (articolo 117, comma terzo della Costituzione) nonché norme di diretta attuazione (articolo 97 della Costituzione).

Inoltre, conclude riferendo che le disposizioni contenute nel presente articolo intendono perseguire ulteriori riduzioni della spesa delle pubbliche amministrazioni, già iniziate con precedenti provvedimenti di *spending review*. In particolare, le misure sono dirette ad incrementare gli effetti dei risparmi di spesa nell'ottica del generale contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica. Con specifico riferimento agli obiettivi previsti dalla norma in esame, si rappresenta che dalla loro attuazione deriveranno minori oneri per la finanza pubblica quantificabili a consuntivo.

Al riguardo, nulla da osservare.

## *Articolo 2*

### *(Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della spesa anche in materia di personale)*

Il comma 1, lettera *a*) novella l'articolo 2, del decreto-legge n. 95 del 2012, che dispone la riduzione degli uffici e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni dello Stato.

In particolare, la lettera *a*) numero 1) novella il comma 11 (si veda il testo a fronte) che, per le unità di personale in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, dell'articolo 2, del decreto-legge n. 95 del 2012, impone alle amministrazioni (fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, compresi i trattenimenti in servizio) l'avvio delle procedure previste all'articolo 33 del D.Lgs. n. 165 del 2001, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, una serie di procedure e misure in ordine di priorità.

La lettera *a*), al numero 2), modifica poi il comma 11, lettera *a*), del citato articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012. La novella prevede che per i dipendenti pubblici in soprannumero trovi applicazione la disciplina pensionistica (relativa ai requisiti per il trattamento e ai termini di decorrenza del medesimo) previgente alla riforma introdotta dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 qualora, in base a tale disciplina previgente, essi possano conseguire la decorrenza del trattamento entro il 31 dicembre 2015 - anziché entro il 31 dicembre 2014, come previsto dalla norma (sui medesimi dipendenti in soprannumero) fino ad ora vigente.

Il medesimo comma 11, lettera *a*), è oggetto, inoltre, di interpretazione autentica da parte del successivo comma 6 del presente articolo 2. La norma di interpretazione autentica (avente, quindi, effetto retroattivo) chiarisce che l'amministrazione, nei limiti del soprannumero, procede alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti che possano godere della decorrenza del trattamento in base alle norme summenzionate.

La lettera *a*), al numero 3) novella il comma 11, lettera *b*), differendo dal 31 dicembre 2013 al 30 settembre 2013, il termine per la predisposizione di una previsione delle cessazioni di personale in servizio per verificare i tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie.

La lettera *a*) al numero 4) novella il comma 11, lettera *c*), prorogando dal 1° gennaio 2015, al 1° gennaio 2016, il termine per l'individuazione dei soprannumeri non riassorbibili.

La lettera *a*), al numero 5), novella il comma 12, differendo dal 30 giugno 2013, al 31 dicembre 2013, il termine entro il quale, qualora il personale non sia riassorbibile con il pensionamento, la mobilità o il part-time, l'amministrazione ne dichiara l'esubero; il medesimo comma 12, prevede anche l'estensione fino a 48 mesi dell'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per il personale collocato in disponibilità che in tale lasso di tempo maturi i requisiti per il pensionamento.

Il comma 1, alla lettera *b*), novella l'articolo 14, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012, il quale - nella versione fino ad ora vigente - prevede che le cessazioni dal servizio derivanti da processi di mobilità, nonché da collocamenti a riposo relativi a posizioni soprannumerarie (derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 11, lettera *a*), del medesimo decreto-legge; cfr., in materia, sub la lettera *a*), numero 2), del presente comma 1), non siano computabili ai fini del budget assunzionale. La novella consente il computo predetto, per le cessazioni dal servizio derivanti dai suddetti collocamenti a riposo, con riferimento al periodo successivo a quello necessario per la decorrenza, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, del trattamento pensionistico. Permane, invece, l'esclusione dal computo delle cessazioni dal servizio derivanti da processi di mobilità, in quanto esse concernono dipendenti che restano nell'ambito del comparto delle pubbliche amministrazioni.

Il comma 3 disciplina i casi in cui sia stata dichiarata l'eccedenza di personale, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 2012, cioè l'eccedenza dovuta a ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione. In tale caso:

- le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 11, lettera *a*), del medesimo decreto-legge, si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
- le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione organica di ciascuna amministrazione;
- si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012 come modificato dal presente articolo.

**La RT** si sofferma sui commi 1 e 3. Sul comma 1 riferisce che la disposizione ivi prevista che è diretta a differire al 31 dicembre 2015 il termine previsto dal comma 11 dell'articolo 2 del D.L. n. 95 del 2012 (31 dicembre 2014) con riferimento all'applicazione ai lavoratori in soprannumero che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31

dicembre 2015, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica.

La disposizione conseguentemente adegua in tre anni il termine (anziché due come in precedenza), a decorrere dal 1° gennaio 2013, per l'individuazione dei soprannumeri non riassorbibili.

Dall'adeguamento dei termini, resosi anche necessario per la completa attuazione della procedura già prevista dal D.L. n. 95 del 2012, non derivano nuovi o maggiori oneri atteso che:

- a) gli effetti connessi all'impatto iniziale della misura sono già stati scontati in sede del predetto provvedimento (relativamente ai soggetti che hanno maturato i requisiti al pensionamento entro il 31 dicembre 2011) e che, come specificato in sede di relazione tecnica al D.L. n. 95 del 2012, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti al pensionamento dal 1° gennaio 2012 la maggiore spesa pensionistica conseguente dalla disposizione può essere considerata compensata dalla minore spesa per redditi da lavoro dipendente da corrispondere (tenuto conto della sostanziale corrispondenza dei relativi periodi temporali);
- b) resta confermata la disciplina che sterilizza gli effetti in termini di buonuscita/TFR non prevedendo l'anticipo dell'erogazione della stessa.

Nei termini sopra esposti anche in relazione a quanto previsto al comma 3 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione consente altresì alle amministrazioni che presentano, a seguito delle riduzioni delle dotazioni organiche effettuate ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 95 del 2012, posizioni soprannumerarie in alcune aree e vacanze in altre, di procedere ad assunzioni. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri atteso che il margine assunzionale è subordinato alle ordinarie facoltà assunzionali ed al congelamento di posti corrispondenti al valore finanziario delle posizioni soprannumerarie che saranno assorbite mediante prepensionamento.

In ogni caso, l'autorizzazione ad assumere è valutata dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero dell'economia e delle finanze previa presentazione, da parte delle amministrazioni interessate, di un piano di assorbimento delle eccedenze tale da garantire la compatibilità delle assunzioni stesse con gli equilibri di finanza pubblica. Si interviene altresì sulla normativa vigente in

materia risparmi da cessazioni. In particolare, l'attuale normativa prevede che le cessazioni dal servizio legate a prepensionamenti non vengono conteggiate ai fini della determinazione del risparmio da utilizzare per individuare il budget assunzionale. La proposta consente di utilizzare tali cessazioni nel momento in cui le stesse possono essere calcolate come tali sulla base del regime pensionistico ordinario introdotto dal decreto-legge n. 201 del 2011.

Al riguardo, per i profili di copertura, va preliminarmente osservato che la RT si sofferma solo su alcune delle disposizioni modificative o integrative indicate al comma 1.

Quanto alla norma relativa al differimento al 31 dicembre 2015 del termine previsto dall'articolo 2, comma 11 (comma 1, lettera a), punto 2)) relativamente alla procedura prevista per i dipendenti in soprannumero in possesso dei requisiti di anzianità (anagrafica e contributiva) al 31 dicembre 2011, ai fini dell'accesso alla pensione più favorevoli a quelli oggi in vigore, ossia previgenti alla riforma dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, andrebbe chiarito se gli effetti previsti a legislazione vigente, per effetto della modifica in esame, risulterebbero "inalterati"<sup>4</sup>, atteso che la novella in esame, pur non modificando formalmente i criterio di maturazione dei requisiti, sembrerebbe ampliare il periodo di maturazione di un anno, in tal modo ricomprendendo anche i dipendenti la cui maturazione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva comporterebbe la decorrenza della trattamento pensionistico entro il 2015.

In proposito, posto che sul piano "micro", almeno in linea di principio, è fuor di dubbio che, in termini unitari, il trattamento di quiescenza é di norma sempre inferiore alle mensilità retributive, andrebbe in ogni caso dimostrata, sul piano "macro", la piena compensazione tra la maggior spesa pensionistica derivante dall'ampliamento del periodo di decorrenza del trattamento previdenziale, a tutto il 2015, e quella per minori redditi di lavoro nello stesso periodo; fornendosi a tali fine una stima alla luce dei dati concernenti l'aumento atteso della platea interessata dei pensionandi pubblici con i precedenti requisiti anagrafici e contributivi. Analoga

---

<sup>4</sup> La RT in esame si raccorda alla illustrazione degli effetti effettuata a suo tempo dalla RT annessa all'A.S. 3396, recante il ddl di conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, contenente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. Cfr. Servizio Bilancio, XVI legislatura, Nota di Lettura n. 135, pagina 41 e seguenti.

riflessione vale anche in merito in merito alla asserita neutralizzazione degli effetti di buonuscita/tfr indicata dalla RT.

Quanto alla modifica della norma relativa all'ampliamento del termine di individuazione delle situazioni di soprannumerarietà da parte delle amministrazioni (lettera *a*), punto 4)), ritenuto il tenore ordinamentale della norma, non ci sono osservazioni.

Venendo alla modifica che concerne la possibilità di effettuare assunzioni per le amministrazioni che pure presentino situazioni di soprannumerarietà in alcuni profili (comma 1, lettera *a*), punto 1)), si conviene con l'invarianza dichiarata dalla RT, atteso che tale facoltà è condizionata al rispetto dei vincoli, finanziari e non, di volta in volta previsti dalla legislazione vigente e alle rigorose procedure autorizzatorie correlate. Pertanto, nulla da osservare.

In riferimento alla modifica prevista in materia di divieto di contabilizzazione dei risparmi da cessazioni del personale dichiarato in soprannumero da parte delle amministrazioni, ai fini della effettuazione di nuove assunzioni (comma 1, lettera *b*)), posto che la modifica in esame limita il citato divieto, consentendo la utilizzazione invece dei risparmi derivanti dalle medesime cessazioni, a condizione che le stesse siano state consentite con la maturazione dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, non ci sono osservazioni.

In merito alle modifiche disposte in materia di predisposizione del piano delle cessazioni (comma 1, lettera *a*), punto 3)); di differimento del termine ultimo per la dichiarazione di esubero (comma 1, lettera *a*), punto 5), si ritiene il carattere chiaramente ordinamentale delle stesse. Quindi, nulla da osservare

Sul comma 3, non ci sono osservazioni.

Il comma 2 prevede che gli ordini e i collegi professionali sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, in tema di riduzione delle piante organiche. Ai fini delle assunzioni, resta fermo, per i predetti enti, l'articolo 1, comma 505, penultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, laddove è previsto che le amministrazioni pubbliche incluse nell'elenco ISTAT ai fini della compilazione del conto economico della PA si adeguano, per le spese di personale, le politiche ai principi di contenimento e razionalizzazione della spesa.

**La RT** riferisce che a disposizione esclude dalle riduzioni delle dotazioni organiche di cui all'art. 2, comma 1 del D.L. n. 95 del 2012 gli ordini e collegi professionali. Dall'esclusione non derivano effetti

onerosi, atteso che i risparmi riconducibili alle riduzioni del citato art. 2 non sono state scontate nei saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, in considerazione della circostanza che gli organismi in questione, pur essendo enti pubblici, traggono i propri mezzi perlopiù dai contributi dei propri iscritti, nulla da osservare.

Il comma 4 prevede che l'art. 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, si interpreta nel senso che il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l'applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgente rispetto all'entrata in vigore del predetto articolo 24.

Il comma 5 interpreta il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 nel senso che per i lavoratori dipendenti delle PA il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del predetto decreto, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale la P.A. deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.

La RT afferma che l'interpretazione autentica si rende necessaria per chiarire, evitando lo sviluppo di contenzioso, il regime applicabile ai lavoratori che hanno conseguito il requisito a pensione entro il 2011 e la salvezza dei limiti ordinamentali per i dipendenti pubblici. L'interpretazione in questione è conforme all'orientamento che è stato espresso nella circolare n. 2 del 2012 del Dipartimento della funzione pubblica, condivisa con il Ministero dell'economia, il Ministero del lavoro e l'INPS, che è stata annullata in parte qua dal TAR Lazio sez. I-*quater*, 2446/2013. Qualora l'orientamento giurisprudenziale si consolidasse - prosegue la RT - vi sarebbe il rischio che, non potendosi opporre il limite ordinamentale per la cessazione dal servizio, i pubblici dipendenti possano pretendere di rimanere in servizio fino a 70 anni (età anagrafica stabilita in generale dal menzionato articolo 24, comma 4), con evidenti ripercussioni negative sull'organizzazione delle PA, che, come noto, sono in fase di riduzione delle dotazioni organiche. Peraltro, la presenza di altre pronunce favorevoli invece all'orientamento espresso nella citata circolare evidenzia proprio la necessità di intervenire



legislativamente, onde evitare il proliferare di ulteriore contenzioso dannoso per le amministrazioni.

Al riguardo, si rinvia al comma successivo.

Il comma 6 interpreta la lettera *a*) del comma 11 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012 nel senso che la PA, nei limiti del soprannumero, procede alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti in possesso dei requisiti indicati nella disposizione.

La RT afferma che la disposizione non comporta oneri, trattandosi di una disposizione di interpretazione autentica diretta a chiarire il carattere obbligatorio, di fatto implicito nelle valutazioni effettuate in sede di decreto-legge n. 95 del 2012, della risoluzione del rapporto per i dipendenti che sono in possesso dei requisiti ivi previsti, considerata l'esigenza di gestire il processo di assorbimento degli esuberanti in maniera ordinata e senza costi di contenzioso per le amministrazioni.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che entrambe le norme di interpretazione autentica mirano di fatto a ridimensionare la possibilità per i pubblici dipendenti di proseguire volontariamente l'attività lavorativa dopo aver raggiunto i requisiti minimi per il pensionamento.

In termini previdenziali, pertanto, le norme appaiono *ictu oculi* onerose, anticipando la decorrenza dei relativi trattamenti pensionistici. Tuttavia, come si evince dalla RT, che illustra le finalità delle disposizioni in esame, esse vanno considerate nell'ottica del processo di ridimensionamento e riorganizzazione degli organici delle PA, che sarebbe ostacolato dalla possibilità per i pubblici dipendenti di pretendere di rimanere in servizio fino a 70 anni (età anagrafica stabilita in generale dal menzionato articolo 24, comma 4).

Ne consegue che gli effetti finanziari complessivi derivano dal combinato dei maggiori oneri previdenziali derivanti dall'accelerazione del processo di pensionamento dei soggetti interessati e dei maggiori risparmi in termini stipendiali scaturenti dalla riduzione del personale in servizio, potendosi affermare la virtuosità del meccanismo complessivo delineato dai commi in esame soltanto in

presenza di tassi nulli o comunque contenuti di sostituzione del personale avviato al pensionamento.

Sul punto, sarebbe auspicabile che il Governo fornisca elementi quantitativi che consentano di individuare con sufficiente approssimazione il tasso di *turn-over*, che - considerando le diverse anzianità di servizio - rappresenta il punto di equivalenza finanziaria fra maggiori oneri previdenziali e minori oneri stipendiali.

Si concorda, infine, con l'asserzione della RT in merito al positivo effetto delle disposizioni nel contenere gli oneri correlati al proliferare di ulteriore contenzioso.

Il comma 7 disciplina l'assunzione di personale per le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012 (il comma 2, dell'articolo in commento esclude i collegi e gli ordini professionali dall'ambito di applicazione di tale disposizione):

- amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;
- agenzie (si fa riferimento sia a quelle istituite secondo il D.Lgs. n. 300 del 1999 - Agenzia industrie difesa; Agenzia per le normative e i controlli tecnici; Agenzia per la proprietà industriale; Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici; Agenzia dei rapporti terrestri e delle infrastrutture; Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale; Agenzie fiscali (Entrate, Dogane, Territorio, Demanio - ma anche all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e l'Agenzia per la rappresentanza negoziale (ARAN) mentre in ogni regione sono presenti un'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e un'Agenzia regionale per l'impiego;
- enti pubblici non economici;
- enti di ricerca;
- enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001 (Ente autonomo esposizione universale di Roma, trasformato in società per azioni con decreto legislativo n. 304 del 1999; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, trasformati in fondazioni lirico-sinfoniche con decreto legislativo 367/1996, Agenzia spaziale italiana, ASI); Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale; Registro aeronautico italiano (RAD); Comitato olimpico nazionale italiano (CONI); Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.); Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).

Tali soggetti sono stati interessati al processo di riduzione del personale e, qualora vi abbiano effettivamente proceduto, avrebbero dovuto adottare i regolamenti di organizzazione. Il comma 7, in commento, prevede il termine massimo del 31 dicembre 2013 per l'adozione di tali regolamenti, disponendo che, in caso di mancata adozione, i soggetti predetti non possono, a decorrere dal 1°

gennaio 2014, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Per i Ministeri il termine predetto si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei ministri degli schemi dei regolamenti di riordino.

L'ultimo periodo del comma 7, dispone il differimento, al 31 dicembre 2013, del termine per l'operatività del procedimento di adozione dei regolamenti di organizzazione dei Ministeri, disciplinato dall'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012:

- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti;
- facoltà del Presidente del Consiglio dei Ministri di richiedere il parere del Consiglio di Stato;
- a decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.

**La RT** ribadisce che la disposizione prevede, per le amministrazioni che hanno effettuato le riduzioni delle dotazioni organiche previste dall'art. 2 del D.L. n. 95 del 2012, il differimento del termine di adozione dei regolamenti di organizzazione al 31 dicembre 2013. Si dispone, poi, che in caso di mancata adozione dei predetti regolamenti le amministrazioni inadempienti, a decorrere dal 1 gennaio 2014, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri.

**Al riguardo**, non ci sono osservazioni.

Il comma 8 disciplina il procedimento di conferimento degli incarichi dirigenziali per le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012 (si veda il comma 7 e l'esclusione di cui al comma 2, dell'articolo in commento) all'esito degli interventi di riorganizzazione di cui al comma 7:

- conferimento degli incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate seguendo le modalità, le procedure ed i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che disciplina, in via generale, il conferimento dei predetti;
- salvaguardia, fino alla scadenza dei relativi contratti, dei rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 95/2012, mediante conferimento di incarico dirigenziale secondo la disciplina del presente comma;
- per un numero corrispondente alle unità di personale risultante in soprannumero all'esito delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali, è costituito, in via transitoria e non oltre il 31 dicembre 2014, un contingente ad esaurimento di incarichi dirigenziali da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti

dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali) fermo restando l'obbligo di rispettare le percentuali previste dall'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 calcolate sulla dotazione organica ridotta; il contingente di tali incarichi, che non può superare il valore degli effettivi soprannumeri, si riduce con le cessazioni dal servizio per qualsiasi causa dei dirigenti di ruolo, comprese le cessazioni in applicazione dell'articolo 2, comma 11, lettera *a*), del decreto-legge n. 95 del 2012, nonché con la scadenza degli incarichi dirigenziali non rinnovati del personale non appartenente ai ruoli dirigenziali dell'amministrazione;

- è fatta salva la possibilità, per esigenze funzionali strettamente necessarie e adeguatamente motivate, di proseguire gli incarichi conferiti a dirigenti di seconda fascia ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, fino alla data di adozione dei regolamenti organizzativi e comunque non oltre il 31 dicembre 2013;
- nelle more dei processi di riorganizzazione, per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, qualora l'applicazione percentuale per gli incarichi previsti dal comma 6 del medesimo articolo 19 determini come risultato un numero con decimali, si procederà all'arrotondamento all'unità superiore.

**La RT** afferma che la disposizione proposta è finalizzata a disciplinare la fase transitoria connessa con gli effetti della *spending review* per le amministrazioni centrali che hanno ridotto la dotazione organica dei dirigenti. In particolare, la norma salvaguarda il rapporto contrattuale dei dirigenti incaricati alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 95 del 2012 (7 luglio 2012). Nelle more della riorganizzazione per i dirigenti con incarico conferito ai sensi del comma 4 dell'art. 19 del D. Lgs. n. 165 del 2001 viene prevista la possibilità di prosecuzione dell'incarico fino al termine massimo del 31 dicembre 2013. Tale previsione serve per garantire la funzionalità degli uffici organizzati numericamente e per competenze secondo il regime anteriore al taglio delle dotazioni organiche. Si prevede, poi, l'istituzione di un contingente ad esaurimento di incarichi dirigenziali di studio, fino al 31 dicembre 2014.

La RT conclude affermando che la previsione non comporta nuovi o maggiori oneri trattandosi di unità di personale in servizio per le quali l'onere del trattamento economico è già sostenuto.

**Al riguardo**, il dispositivo mira essenzialmente a salvaguardare la posizione lavorativa dei dirigenti delle amministrazioni centrali nell'incarico da essi ricoperto alla data dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 95 del 2012 e dell'entrata in vigore delle riduzioni organiche ivi previste all'articolo 2, comma 1.

In tal senso, per i profili di quantificazione e copertura, posto che la norma prevede la costituzione e il conferimento di incarichi "transitori" ex articolo 19, comma 10, del T.U.P.I. (studio) rispetto a quelli risultanti dalla rideterminazione degli organici - con una durata che è fissata, al massimo, sino al 31 dicembre 2014 - in un numero corrispondente almeno alle unità di personale dirigenziale che sia dichiarato in soprannumero, all'esito delle procedure ordinarie di conferimento degli incarichi di dirigenziali, dopo l'attuazione delle riduzioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, andrebbe anzitutto richiesta la situazione delle "eccedenze" del personale dirigenziale per ciascun dicastero rispetto al riordino, con la specifica del relativo trattamento economico annuo.

Sul punto, posto pure che la RT annessa al decreto-legge n. 95 del 2012 non quantificava, a suo tempo, risparmi di spesa relativi all'attuazione dell'articolo 2, comma 1, va da sé che le relative misure di riduzione delle dotazioni organiche erano comunque volte chiaramente alla realizzazione di economie di spesa almeno nel medio periodo per amministrazione statale.

In tale prospettiva, sul piano metodologico, pur condividendo l'asserzione - in verità assai formalistica - riportata dalla RT, per cui con gli incarichi in questione non si darebbe luogo alla formazione di "nuovi" oneri in quanto si tratterebbe di personale già in servizio, il cui trattamento economico è già sostenuto a carico del bilancio, occorre non di meno rilevare che la continuazione nel ruolo dirigenziale delle unità in questione, pur in assenza di uno specifico fabbisogno organizzativo (*ergo* strutture amministrative che siano di rango dirigenziale) rappresenta, sia pure per un limitato periodo di tempo (ovvero sino a tutto il 2014), una parziale sospensione degli effetti di risparmio che il legislatore intendeva espressamente realizzare con l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012.

In proposito, basti la considerazione che gli incarichi "virtuali" di cui si discorre, la norma in esame prevede verranno costituiti ex articolo 19, comma 10, ovvero per "studio, consulenza e ricerca" che, in via ordinaria, la stessa norma del T.U.P.I. condiziona sempre all'esistenza di un reale fabbisogno connesso alla formulazione di una specifica ed espressa richiesta da parte degli organi di vertice delle amministrazioni.

Quanto poi alla norma del dispositivo che prevede l'"assorbimento" dei suddetti incarichi, al progressivo maturare delle

cessazioni dal servizio di dirigenti dei vari dicasteri oppure alla cessazione degli incarichi non rinnovati a dirigenti a t.d. "esterni", appare chiaro che tale automatismo presuppone che la liberazione di incarichi dirigenziali consenta di per sé la reale possibilità di assorbire le eccedenze del ruolo dirigenziale. Circostanza quest'ultima, che, invero, appare indimostrata, tenuto conto della circostanza che l'affidamento degli incarichi è effettuato sulla base di valutazioni di merito comparato ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 1-*bis* del T.U.P.I.

Infine, una riflessione andrebbe poi svolta anche in merito all'effettiva neutralità dell'ultimo periodo del comma in esame, dal momento che ivi si prevede che per gli incarichi apicali dei dicasteri ex articolo 19, comma 3 del T.U.P.I ad "esterni", ai sensi del comma 6 del medesimo articolo (sino al 10 per cento dell'organico di I fascia), qualora l'applicazione della percentuale dovesse risultare un valore con decimali, verrebbe arrotondato all'unità superiore.

Per tutte le ragioni esposte, andrebbe perciò richiesta una situazione puntuale degli esuberanti effettivi nel ruolo dirigenziale, per ciascun dicastero, emersi all'esito della riduzione organica disposta dal decreto-legge n. 95 del 2012, ed una stima della spesa che continuerà comunque ad essere sostenuta dal bilancio dello Stato, sino a tutto il 2014, per gli incarichi che verranno comunque attribuiti ai dirigenti in soprannumero.

Il comma 9 prevede che il comma 2 dell'articolo 9-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 si interpreta nel senso che i posti di funzione relativi ai Capi dei Dipartimenti e degli Uffici autonomi, concorrono alla determinazione della complessiva dotazione organica dei dirigenti di prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al computo del rispetto dei limiti percentuali di incarichi conferibili a soggetti esterni ai ruoli dei dirigenti di prima fascia della Presidenza".

La RT afferma che trattasi di norma di interpretazione autentica dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri.

Al riguardo, premesso che la norma consente di considerare le posizioni dei capi dipartimento nell'ambito della ordinaria dotazione organica della PCM, andrebbe valutato se detto ampliamento non possa comportare l'aumento degli incarichi affidati ad esterni della PA ai sensi articolo 19, comma 6 del T.U.P.I., posto che l'articolo 2, comma 4 del decreto legislativo n. 303 del 1999 fa esplicito rinvio alla norma

citata per l'affidamento di incarichi dirigenziali ad estranei alla presidenza del consiglio dei ministri.

Il comma 10 estende, con decorrenza 1° gennaio 2014, a tutte le amministrazioni pubbliche censite dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009, con esclusione degli organi costituzionali, le disposizioni contenute nell'articolo 60, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009, l'ISTAT pubblica, entro il 30 settembre di ciascun anno, l'elenco delle amministrazioni censite: da ultimo con comunicato del 28 settembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 227 del 2012. L'articolo 60, del decreto legislativo n. 165 del 2001, disciplina la rilevazione della consistenza del personale, in servizio e in quiescenza, e delle relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali e le entrate derivanti dalle contribuzioni, anche per la loro evidenziazione a preventivo e a consuntivo.

Il comma 11 novella, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 165 del 2001 (si veda il testo a fronte) che disciplina la rilevazione del costo del lavoro negli enti pubblici e nelle aziende che producono servizi di pubblica utilità. Con la novella le previsioni sono estese alle società non quotate partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009 (si veda il comma 10) diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle società dalle stesse controllate. La rilevazione è effettuata mediante una comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e, secondo la novella in esame, anche al Ministero dell'economia e delle finanze, del costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica.

**La RT** afferma che il controllo del costo del lavoro delle amministrazioni pubbliche avviene tramite l'invio, previsto dall'articolo 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001, del conto annuale delle spese sostenute per il personale. Tale obbligo è attualmente stabilito solo per gli enti destinatari del citato decreto legislativo e, quindi, non ricade sulla totalità delle amministrazioni pubbliche. Per tale motivo, la Corte dei Conti nella sua Relazione annuale sul costo del lavoro pubblico (Vds. da ultimo la Relazione 2013), ha sottolineato l'esigenza di "... ricomprendere nelle rilevazioni dell'IGOP ~~ attualmente limitate ai soli enti destinatari del D.Lgs. n. 165 del 2001 - tutte le amministrazioni censite dall'ISTAT, in quanto a queste fanno riferimento le recenti misure di contenimento della spesa di personale". In tal senso, la disposizione di cui al comma 10 è volta a rendere obbligatorio per tutte le amministrazioni di cui al predetto elenco ISTAT, ad eccezione degli organi costituzionali, l'invio dei dati per il conto annuale.

Con la disposizione di cui al comma 11 si intende rilevare, con riferimento alle società non quotate, diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle società controllate dalle stesse società emittenti, partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni, l'entità del personale impiegato da tali organismi ed il relativo trattamento economico. Lo strumento per porre in essere tale attività è stato individuato nel conto annuale, nelle modalità previste dall'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, già in vigore per gli enti pubblici economici e le aziende che producono servizi di pubblica utilità.

Le disposizioni non comportano oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

Il comma 12 estende agli anni 2013 e 2014 la vigenza delle disposizioni derogatorie in materia di assunzione di personale per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dettate, per gli anni 2012 e 2013, dall'articolo 30, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011. La parziale sovrapposizione temporale (2013) con il comma 12 in commento, potrebbe essere spiegata con l'ulteriore deroga, introdotta dal comma in esame, riferita all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 95 del 2012 (oggetto di modifica da parte del comma 1, dell'articolo in commento).

**La RT** riferisce che la norma consente al Ministero per i beni e le attività culturali di effettuare assunzioni di personale dipendente in deroga al blocco delle assunzioni previsto dall'articolo 2, comma 11, del D.L. n. 95 del 2012, per il pieno espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale e statale e di migliorare i servizi resi all'utenza, con ricadute positive sul turismo e sull'economia. Poiché tali assunzioni, da effettuarsi, per gli anni 2013 e 2014, ai sensi dall'articolo 30, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, avverrebbero a valere sulle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, premesso che alla norma di cui al richiamato articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 95 del 2012, laddove si prevede il divieto di effettuazione di assunzioni per le amministrazioni che all'esito della procedura di rideterminazione degli organici ivi previsti al comma 1 abbiano rilevato posizioni soprannumerarie, non



risultano associati risparmi di spesa da considerarsi già scontati nei tendenziali a legislazione vigente, e che le assunzioni di cui trattasi intervengano nell'ambito della specifica autorizzazione legislativa richiamata dalla norma, non ci sono osservazioni.

Il comma 13 autorizza l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ad assumere 3 unità dirigenziali nell'ambito della attuale dotazione organica, anche attingendo all'ultima graduatoria approvata. Al relativo onere, pari ad euro 137.000,00, per l'anno 2013 e ad euro 410.000,00 a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge n. 182 del 2005 (risorse afferenti all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA). L'autorizzazione è volta a consentire all'organismo pagatore dell'agenzia la gestione delle misure relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il rafforzamento della struttura preposta alla attuazione operativa delle misure previste dalla riforma della politica agricola comune (PAC) per il periodo 2014-2020.

**La RT** afferma che la norma dà facoltà all'AGEA di procedere, entro il termine di validità della graduatoria dell'ultimo concorso espletato (tre anni dalla data di pubblicazione della graduatoria, avvenuta il 16 gennaio 2013), all'assunzione in servizio di un numero di unità dirigenziali non superiore a tre, per la copertura delle vacanze nella dotazione organica (attualmente definita in 10 unità). Per il finanziamento della presente norma, che richiede la disponibilità di un importo pari, a regime, di 410.000,00 euro annui e di euro 137.000 per il 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, recante "Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari. In particolare, l'importo graverà sul capitolo 2109 (contributi da erogare all'ISMEA per lo svolgimento delle attività istituzionali) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che reca la necessaria dotazione finanziaria.

**Al riguardo**, per i profili di copertura, premesso che il dispositivo si limita a predisporre una autorizzazione di spesa per l'assunzione di n. 3 dirigenti da parte dell'AGEA, andrebbe anzitutto confermata la disponibilità delle risorse ivi indicate a copertura libere da impegni,

nonché l'adeguatezza di quelle residue allo svolgimento delle finalità d'istituto da parte dell'ISMEA.

In aggiunta, anche in considerazione della circostanza che l'autorizzazione di spesa in esame risulta formulata sotto forma di "tetto" massimo, andrebbero forniti tutti gli elementi comprovanti l'adeguatezza della copertura predisposta dalla norma per il 2013 e dal 2014 a fronte dell'onere dalla stessa indicato.

A tal fine, per i profili di quantificazione, andrebbero pertanto richiesti i dati relativi alla determinazione dell'onere annuo di spesa previsto, a legislazione vigente, per i dirigenti dell'AGEA, ivi distinguendo la componente tabellare, la retribuzione di posizione fissa e variabile, al lordo della componente contributiva a carico del datore di lavoro, con l'indicazione delle relative aliquote applicate.

### *Articolo 3*

#### *(Misure urgenti in materia di mobilità nel pubblico impiego e nelle società partecipate)*

Il comma 1 prevede che per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, al personale dirigenziale e non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che presentano situazioni di soprannumerarietà o di eccedenza rispetto alle loro dotazioni organiche ridotte, è consentito, sino al 31 dicembre 2014, il passaggio diretto a domanda presso il Ministero della giustizia per ricoprire i posti vacanti del personale amministrativo operante presso i predetti uffici giudiziari con inquadramento nella qualifica corrispondente. Il passaggio avviene mediante cessione del contratto di lavoro e previa selezione secondo criteri prefissati dallo stesso Ministero della giustizia in apposito bando. Al personale trasferito si applica l'articolo 2, comma 11, lettera d), terzo e quarto periodo, del predetto decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, laddove è previsto che il personale trasferito per mobilità alla nuova amministrazione mantenga il proprio trattamento economico, eventualmente, anche mediante il riconoscimento di un assegno *ad personam*, riassorbibile pari alla differenza tra lo stipendio precedentemente goduto e quello previsto per il profilo di inquadramento nella amministrazione di destinazione.

**La RT** afferma che per sopperire alle carenze di personale negli uffici giudiziari, si introduce la possibilità del passaggio diretto, presso il Ministero della giustizia, di personale dirigenziale e non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, del D.L. n. 95 del 2012 che, a seguito delle riduzioni delle dotazioni organiche, presentano posizioni di soprannumerarietà o di eccedenza. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri trattandosi di unità di personale in servizio per le quali l'onere del trattamento economico è già sostenuto.

Al riguardo, va in premessa considerato che il transito presso il dicastero della giustizia di dipendenti posti in soprannumero del comparto delle amministrazioni ministeriali, specificamente presso le sedi degli uffici giudiziarie, va giocoforza associato al riconoscimento della specifica indennità giudiziaria prevista dalla legge n. 221 del 1988, che costituisce emolumento esclusivo dei dipendenti di tale dicastero, allorché questi siano chiamati all'espletamento di mansioni presso le cancellerie degli uffici giudiziari.

In tal senso, andrebbe perciò fornito un quadro di sintesi delle vacanze organiche del ministero della giustizia, per distinti profili professionali, e un prospetto riassuntivo, per qualifica, delle situazioni di soprannumerarietà registrate nel comparto ministeri all'esito delle riduzioni applicate alle dotazioni organiche in forza dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012.

Nel contempo, andrebbe richiesto un quadro delle differenze retributive tra profili professionali di destinazione dell'amministrazione giudiziaria e retribuzioni corrispondenti ai singoli profili professionali dei dipendenti in esubero, distintamente per ciascun dicastero.

In merito al profilo concernente la spesa sostenuta dal bilancio dello Stato per il personale alle proprie dipendenze, sul piano metodologico, va sottolineato - sul piano "macro" - che la spesa di ciascun dicastero, e gli stanziamenti iscritti annualmente in ciascuno stato di previsione, risultano di norma calibrati sugli istituti retributivi e sulle presenze effettive previste in organico, e non sulla base della mera disponibilità dei posti in dotazione. Inoltre, venendo al livello "micro", va segnalato che anche a parità di qualifica professionale di dipendenti in una comparazione tra diverse amministrazioni, possono di norma ben registrarsi sensibili differenze retributive che giocoforza influiscono sulla spesa complessiva.

Il comma 2 stabilisce che le società controllate direttamente o indirettamente dalla medesima pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, o dai suoi enti strumentali, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, possono, sulla base di un accordo tra di esse e senza necessità del consenso del lavoratore, realizzare processi di mobilità di personale, anche in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità

dei commi 3 e 4, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato, in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Si applicano i commi primo e terzo dell'articolo 2112 del codice civile. La mobilità non può comunque avvenire tra le società di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni.

Il comma 3 prevede che gli enti che controllano le società di cui al comma 2 adottano, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali, atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società, l'acquisizione di personale mediante le procedure di mobilità di cui al comma 2.

**La RT** afferma che la disposizione prevede la possibilità di realizzare processi di mobilità di personale delle società controllate direttamente o indirettamente dalla medesima pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, o dai suoi enti strumentali anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati. La mobilità non può avvenire tra le società indicate e le pubbliche amministrazioni.

La RT riferisce poi sul comma 3 che la norma ivi prevista dispone a carico degli enti che controllano le società di cui al comma 2, l'adozione, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali, degli atti di indirizzo volti a favorire, anche prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società, l'acquisizione di personale mediante le procedure di mobilità di cui al comma 2.

**Al riguardo**, va premesso che la mobilità in questione interessa il passaggio di dipendenti tra aziende controllate da pubbliche amministrazioni, con esplicita esclusione della possibilità di realizzazione di processi di mobilità che siano verso le pubbliche amministrazioni.

Sul comparto delle aziende controllate delle pubbliche amministrazioni non esistono ancora dati ufficiali certi sulla platea, in particolare per quelle riconducibili alle amministrazioni decentrate, né chiaro risulta lo stato della loro situazione finanziaria effettiva ed il legame gestionale che le legano alle amministrazioni di riferimento,

nonché il numero complessivo degli occupati del comparto, appare evidente che la mera affermazione di neutralità appare una formula di rito.

Sebbene il dispositivo richiami esplicitamente l'assenza di oneri per la finanza pubblica, va inoltre tenuto conto che le aziende in questione sono in numerosi casi ritenute pubbliche amministrazioni ai fini di contabilità nazionale (in quanto incluse nell'elenco stilato dall'ISTAT ai sensi del SEC95).

Ora, dal momento che la norma in esame prevede che il trasferimento di risorse umane possa avvenire mediante un mero accordo tra le aziende e senza il consenso del lavoratore, andrebbe richiesto un quadro di sintesi, sia pure di stima, del possibile impatto della misura, tenuto conto che le aziende in questione appartengono a una gamma assai diversificata di comparti, cui corrisponde giocoforza una variegata gamma di piattaforme contrattuali per i propri dipendenti.

A tale proposito, va sottolineato che l'espressa previsione della validità dell'articolo 2112, commi 1 e 3, del c.c. in tema di mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda relativamente ai passaggi di risorse umane in questione prefigura, in presenza anche di sensibili differenze retributive tra piattaforme contrattuali, la possibilità che il passaggio graduale di dipendenti ad altre aziende nella disciplina di nuovi contratti, possa dare luogo a contenziosi i cui oneri potrebbero ricadere a carico delle amministrazioni pubbliche controllanti.

In proposito, andrebbero richieste valutazioni al Governo.

Il comma 4 afferma che le società di cui al comma 2 che rilevino eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o ai casi di cui al comma 3, nonché nell'ipotesi in cui l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato in cui viene individuato il numero, la collocazione aziendale ed i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione di personale neanche mediante nuove assunzioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dal presente decreto.

**La RT** afferma che ivi viene previsto, laddove le società di cui al comma 2 rilevino eccedenze di personale, in relazione alle esigenze

funzionali o ai casi di cui al comma 3, nonché nell'ipotesi in cui l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, la trasmissione, alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato, l'informativa preventiva con l'indicazione del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica. Viene esclusa la possibilità di ripristinare nella dotazione di personale, neanche mediante nuove assunzioni, le posizioni dichiarate eccedenti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95s convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal presente articolo.

**Al riguardo**, ritenuto il tenore chiaramente ordinamentale del dispositivo, non ci sono osservazioni.

Il comma 5 prevede che entro dieci giorni dal ricevimento dell'informativa di cui al comma 4, si procede, a cura dell'ente controllante, alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente con le modalità previste dal comma 2. Sentite le organizzazioni sindacali, la ricollocazione è consentita anche in società controllate da enti diversi comprese nell'ambito regionale, previo accordo tra gli enti e le medesime società, ai sensi del comma 2. Si applica l'articolo 3, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92, laddove è previsto che per i settori e comparti non coperti in materia di cassa integrazione salariale è istituito un fondo di solidarietà residuale cui contribuiscono i datori di lavoro del settore..

Il comma 6 prevede che per la gestione delle eccedenze di cui al comma 5 gli enti controllanti e le società del comma 2 possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative finalizzati alla realizzazione, ai sensi del comma 2, di forme di trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio regionale ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

**La RT** afferma sul comma 5 che la disposizione prevede che l'ente controllante le società di cui al comma 2, procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero anche presso altre società controllate dal medesimo ente con le modalità previste dal citato comma 2 ed è altresì consentita la riallocazione anche in società controllate da enti diversi

comprese nell'ambito regionale, previo accordo tra gli enti e le medesime società e sentite le organizzazioni sindacali.

Sul comma 6 riferisce che al fine di gestire le eccedenze di cui al comma 5, gli enti controllanti e le società del comma 2 possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative per i trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio regionale ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

**Al riguardo**, si rinvia alle riflessioni formulate sul comma 2.

Il comma 7 prevede che al fine di favorire le forme di mobilità, le società di cui al comma 2 possono farsi carico per un periodo massimo di tre anni di una quota parte non superiore al trenta per cento del trattamento economico del personale interessato dalla mobilità, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le somme a tal fine corrisposte dalla società cedente alla società cessionaria non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

**La RT** afferma che per un periodo massimo di tre anni, una quota parte non superiore al trenta per cento del trattamento economico del personale interessato dalla mobilità è a carico delle società di cui al comma 2 con le proprie disponibilità di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le somme a tal fine corrisposte dalla società cedente alla società cessionaria non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

L'impianto complessivo delle disposizioni in materia societaria (commi da 2 a 7) è volto a snellire e razionalizzare la gestione del relativo personale, incentivando e favorendo i processi di mobilità e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, posto che il riconoscimento del 30 per cento del costo annuo del personale trasferito ad altre aziende avverrà con onere a carico delle aziende di originaria appartenenza, per un massimo di 3 anni, e che da ciò non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si rinvia alle valutazioni formulate sul comma 2 in

merito alla assoluta mancanza di dati idonei a estrarre una prima valutazione sullo stato di tale comparto e sulla sua dipendenza finanziaria dalle PA di riferimento e, quindi, sulla reale assenza di oneri della operazione in esame per le PA.

#### **Articolo 4**

#### ***(Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego)***

Il comma 1 prevede che all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme in materia di utilizzo del lavoro flessibile da parte delle PA sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2, le parole: "Per rispondere ad esigenze temporanee e "eccezionali" sono sostituite dalle seguenti: "Per rispondere ad esigenze di carattere *esclusivamente* temporaneo o eccezionale" e le parole "di cui alla lettera *d*), del comma 1, dell'articolo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo";
- b) dopo il comma 5-*bis* sono aggiunti i seguenti:  
"5-*ter*. Le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi restando per tutti i settori l'obbligo di rispettare il comma 1, la facoltà di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma 2 e il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.  
5-*quater*. I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.";
- c) al comma 3 è soppresso il secondo periodo, laddove è previsto al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.

**La RT** afferma che la disposizione rafforza il principio secondo cui il ricorso al lavoro flessibile nelle Pubbliche amministrazioni è consentito per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo od eccezionale. Trattasi di norma ordinamentale dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri.

**Al riguardo**, premesso che le norme appaiono rafforzare il contenuto limitativo del ricorso al lavoro flessibile da parte delle PA, e che si estende anche al comparto pubblico l'applicabilità del decreto legislativo n. 368 del 2001, contenente norme di attuazione della direttiva 1999/70/CE sulle limitazioni nel ricorso al lavoro a tempo



determinato, fermo restando il divieto di trasformazione dei contratti a t.d. in contratti a tempo indeterminato, nulla da osservare.

Il comma 2 riferisce che all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le parole: "Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto." sono sostituite dalle seguenti: "Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-*quater*".

**La RT** afferma che la norma è volta a rafforzare il regime delle responsabilità anche per l'utilizzo improprio dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa estendendo la previsione di nullità dei contratti, la responsabilità erariale, la responsabilità dirigenziale ed il divieto di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Trattasi di norma ordinamentale dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri.

**Al riguardo**, non ci sono osservazioni.

Il comma 3 prevede che fino al 31 dicembre 2015, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è subordinata all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, verificata l'assenza di graduatorie vigenti, per ciascun soggetto pubblico interessato, approvate dal 1° gennaio 2008 relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.

Il comma 4 stabilisce che l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di approvazione del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2015.

Il comma 5 prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al fine di individuare quantitativamente, tenuto anche conto dei profili professionali di riferimento, i vincitori e gli idonei collocati in graduatorie concorsuali vigenti per assunzioni a tempo indeterminato, coloro che, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, hanno maturato i requisiti di anzianità previsti dal comma 6, nonché i lavoratori di cui al comma 8, avvia, entro il 30 settembre 2013, apposito monitoraggio telematico con obbligo, per le pubbliche amministrazioni che intendono avvalersi delle procedure previste dai citati commi 6 e 8, di fornire le informazioni richieste. Al fine di ridurre presso le medesime pubbliche amministrazioni l'utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, favorire l'avvio di nuove procedure concorsuali e l'assunzione di coloro che sono collocati in posizione utile in graduatorie vigenti per concorsi a tempo

indeterminato, in coerenza con il fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni e dei principi costituzionali sull'adeguato accesso dall'esterno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto della disciplina prevista dal presente articolo, sono definiti, per il perseguimento delle predette finalità, criteri di razionale distribuzione delle risorse finanziarie connesse con le facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni.

Il comma 6 stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014 e 2015, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel triennio 2013-2015 a valere sulle predette risorse. Resta ferma per il comparto scuola la disciplina specifica di settore.

Il comma 7 afferma che per meglio realizzare le finalità del comma 6 possono essere adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie dedicate.

Il comma 8 prevede che al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, le regioni predispongono un elenco regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri di priorità volti a favorire l'anzianità anagrafica. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, gli enti territoriali che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno e nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6, procedono, in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente.

**La RT** afferma che le disposizioni sono volte ad intervenire in materia di assunzioni nelle PPAА con particolare riferimento ad una

più razionale gestione delle graduatorie di vincitori ed idonei e del lavoro precario, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che le assunzioni contemplate avvengono nell'ambito delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente.

Al riguardo, per i profili di copertura, in considerazione della circostanza che il dispositivo in esame si iscrive chiaramente nella cornice normativa prevista dalla legislazione vigente, non alterandone né modificando i termini delle limitazioni finanziarie previste al parziale blocco del *turn over* degli accessi nelle pubbliche amministrazioni, per un periodo limitato comunque al 31 dicembre 2015, non ci sono osservazioni.

Il comma 9 prevede che le amministrazioni pubbliche che nella programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativa al periodo 2013-2015, prevedono di effettuare procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 35, comma 3-*bis*, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo, possono prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia, i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che hanno maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze. La proroga può essere disposta, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili ed in coerenza con i requisiti relativi alle tipologie di professionalità da assumere a tempo indeterminato, indicati nella programmazione triennale di cui al precedente periodo, fino al completamento delle procedure concorsuali, e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.

La RT ribadisce che la disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche che intendono effettuare procedure concorsuali ai sensi dell'art. 35, comma 3-*bis* lett. a) del D.Lgs. n. 165 del 2001 o ai sensi del comma 6 dell'art. 4 del presente decreto, possono prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che hanno maturato almeno 3 anni di servizio alle proprie dipendenze. La proroga può essere disposta fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2015. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto trattasi di personale il cui trattamento economico è già sostenuto dalle amministrazioni interessate.

Al riguardo, per i profili metodologici di copertura, va prima di tutto sottolineato che la proroga dei contratti a t.d., oltre la durata che sia già prevista dalla legislazione vigente, dovrebbe costituire, a rigore, un nuovo e maggiore onere per il bilancio, che andrebbe perciò corredato di idonea copertura finanziaria.

In proposito, va rappresentato che, come noto, ai sensi della legge di contabilità, la costruzione delle previsioni di bilancio é calibrata annualmente secondo il rigoroso criterio della legislazione vigente e non delle cd. politiche "invariate" conseguendone che il bilancio dovrebbe già prevedere una idonea copertura finanziaria per i contratti a tempo determinato, ma solo sino alla loro scadenza prevista dalla legge già in vigore; con esclusione di rinnovi già considerati, ma non ancora autorizzati dalla normativa vigente.

In tal senso, è chiaro che l'affermazione secondo cui la spesa correlata al trattamento economico del personale a t.d. di cui si autorizza la proroga sino al 2015 sarebbe ad oggi già sostenuto dalle PA appare piuttosto aderente al principio delle politiche "invariate" e non a quello della legislazione vigente, cui si conforma la legge di contabilità.

Ad ogni modo, per i profili di quantificazione, posto che la norma va letta unitamente al dispositivo indicato al comma precedente, nel senso di consentire la proroga dei contratti a t.d. del personale che, pur avendo maturato 3 anni di servizio nell'ultimo quinquennio, risulti nella impossibilità di essere riservatario di una procedura concorsuale *ad hoc* per i limiti finanziari previsti al *turn over* dalla legislazione vigente, andrebbe richiesti i dati concernenti la platea interessata dai dispositivi in esame, con distinta indicazione dei profili dei comparti di appartenenza e dei profili di inquadramento, al fine di trarre una prima valutazione in merito alla platea dei precari da stabilizzare ai sensi delle disposizioni in esame.

In proposito, va sottolineato che, in considerazione anche del fatto che a fronte del ripristino del *turn over* integrale - che interessa tutti i comparti della PA che sono ad oggi assoggettati a limitazione nelle assunzioni - interverrà solo dal 2016<sup>5</sup>, l'apposizione di un termine ultimo per la proroga dei contratti a t.d. al 31 dicembre 2015 che viene disposto con la norma in esame - relativamente a coloro che

---

<sup>5</sup> Si veda l'articolo 14 del decreto-legge n. 95 del 2012 che ha uniformato il ripristino del *turn over* per tutti i comparti al 2016.

abbiano già maturato ad oggi un'anzianità di servizio di almeno 3 anni nell'ultimo quinquennio - imporrà alle amministrazioni nessuna altra soluzione che quella di poter assumere a t.i.- se lo consentirà loro il *turn over* finanziario - il personale in questione nell'ambito delle ordinarie procedure concorsuali (quelle "riservate" di cui al comma 8 terminano al 31 dicembre 2015), nelle more prefigurandosi sin d'ora il problema della ulteriore proroga del loro contratto a tempo determinato a quella data (dal 1 gennaio 2016). Ciò che, al momento, manca di copertura legislativa.

In altri termini, il meccanismo dettato dalle due norme sembrerebbe creare una platea di personale distinto cui, con ogni probabilità, si può sin d'ora prevedere dovrà provvedersi a reperire le risorse per la proroga dei contratti a tempo determinato, nei limiti della platea che non si riuscirà ad assumere a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2015, mediante le procedure riservate che il *turn over* parziale consentirà nel 2014 e 2015.

Il comma 10 stabilisce che le regioni, le province autonome e gli enti locali, tenuto conto del loro fabbisogno, attuano i commi 6, 7, 8 e 9 nel rispetto dei principi e dei vincoli ivi previsti e dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, si procede all'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, anche con riferimento alle professionalità mediche e del ruolo sanitario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Resta comunque salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4-*ter*, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, laddove è prevista l'esclusione del personale sanitario del S.S.N. dalla applicazione delle limitazioni nella stipula dei contratti a tempo determinato ivi previste..

**La RT** afferma che la norma individua modalità di applicazione della disciplina recata dal presente articolo per enti del sistema delle autonomie e per gli enti del servizio sanitario nazionale. Considerato che viene espressamente previsto il rispetto dei vincoli fissati dalla legislazione vigente in materia di personale, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

Il comma 11 prevede che all'articolo 10, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, recante norme di recepimento della direttiva comunitaria in materia di limitazioni ai contratti a tempo determinato é aggiunto il seguente periodo: "Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nidi e nelle scuole dell'infanzia degli enti gestiti dai comuni, le deroghe di cui al presente comma si applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale educativo e scolastico".

**La RT** afferma che la norma, che interviene in materia di personale educativo e scolastico degli asili nidi e delle scuole dell'infanzia degli enti gestiti dai Comuni, non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto espressamente si prevede il rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni.

**Al riguardo**, il dispositivo si limita ad escludere dall'applicazione delle limitazioni al ricorso ai contratti a t.d. per il personale educativo della scuola e degli asili nido alle dipendenze degli enti gestiti dagli enti locali.

Pertanto, nulla da osservare.

Il comma 12 prevede che all'articolo 114, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ultimo periodo, dopo le parole "ed educativi," sono aggiunte le seguenti: "servizi scolastici e per l'infanzia,".

**La RT** afferma che la norma esclude dall'applicazione dell'articolo 114, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 - che prevede l'assoggettamento al patto di stabilità interno delle aziende speciali dal 2013 - anche le aziende che gestiscono servizi scolastici e per l'infanzia (attualmente sono escluse le aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie).

La disposizione non determina effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, premesso che il dispositivo è volto ad escludere dall'applicazione del comma 5-*bis* dell'articolo 114 del T.U.E.L. i servizi "scolastici e per l'infanzia", laddove ora si stabilisce che a decorrere dal 2013 le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo modalità

proprie, eccezion fatta per le aziende ed istituzioni che già gestiscono servizi "educativi", non ci sono osservazioni.

Il comma 13 stabilisce che al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, è consentita, anche per gli anni 2014 e 2015, con le modalità e avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsti, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale.

Il comma 14 stabilisce che per le finalità di cui al comma 1, il comune dell'Aquila può prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, avvalendosi del sistema derogatorio previsto dall'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, anche per gli anni 2014 e 2015, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno a valere sulle disponibilità in bilancio, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale.

**La RT** afferma che le norme contengono misure volte a favorire la proroga o il rinnovo di rapporti di lavoro flessibile per la città dell'Aquila e per i comuni del cratere. L'impianto normativo - considerato che si opera a valere su risorse disponibili nei bilanci degli enti interessati e che comunque deve essere assicurato il rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale - non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, rinviando alle considerazioni metodologiche già formulate al comma 8, si ribadisce anzitutto che la proroga dei contratti a t.d. costituisce a rigore nuovo e maggiore onere, che dovrebbe essere corredato di idonea copertura secondo il criterio della legislazione vigente.

Nel caso in esame, poi, i commi 13 e 14 intervengono, nel primo caso, "consentendo" l'ulteriore proroga per il 2014 e 2015 dei contratti a t.d. relativi al comune dell'Aquila in relazione all'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge n. 43 del 2013, per cui erano state però individuate, a suo tempo, le risorse erariali a copertura (1,2 milioni di euro a carico del e risorse destinate all'Ufficio speciale della città dell'Aquila, dall'articolo 67-ter del decreto-legge n. 83 del 2012) e, nel secondo caso, concedendo la facoltà ("può") al comune abruzzese della

proroga dei contratti a t.d. nel limite di 1 milione, da rinvenire però comunque nelle disponibilità del proprio bilancio.

In proposito, premesso che per il comma 13 sembrano integrarsi gli elementi per parlare di copertura di un nuovo onere a carico degli stanziamenti già previsti a legislazione vigente, fattispecie che é censurata dalla legge di contabilità, nel secondo caso, pur rinviando la norma alle risorse rinvenibili nel bilancio dell'ente, sembra che la stessa si limiti a prevedere la possibilità, fermo restando i vincoli alla spesa del personale previsti dalla legislazione vigente.

In entrambe le fattispecie occorre rammentare che l'articolo 19 della legge di contabilità prescrive che ogni qualvolta una legge provveda ad individuare un nuovo onere a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico, debba al contempo prevedere le risorse attraverso cui questi ultimi potranno farvi fronte.

Il comma 15 prevede che la disposizione dell'articolo 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011 n. 183, concernente l'applicazione di un diritto di segreteria a carico dei partecipanti ai concorsi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, si applica anche ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura. Le entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, relativamente ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura ordinaria, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

**La RT** riferisce che la proposta in esame estende le disposizioni dell'articolo 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011 n. 183, ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura.

Il suddetto comma 45 prevede il pagamento di un diritto di segreteria quale contributo compreso tra i 10 ed i 15 euro, fissato nel bando di concorso, necessario per la copertura delle spese della procedura di reclutamento del personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

I diritti di segreteria costituiscono entrate da versare all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della Giustizia. Dalla disposizione non derivano oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, premesso che il dispositivo provvede a determinare le condizioni per la realizzazione di maggiori entrate per il bilancio



dello Stato, prevedendo il versamento del diritto anche per la partecipazione ai concorsi per l'accesso in magistratura, occorre soffermarsi tuttavia sul meccanismo di riassegnazione delle relative risorse previsto dalla norma, che é indicato in favore del "pertinente" (ma non meglio specificato) capitolo del Ministero della giustizia.

In proposito, andrebbe valutato se la norma in esame risulti infatti compatibile con quanto previsto dall'articolo 2, comma 615, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), che prevede una norma generale di limitazione delle riassegnazioni delle entrate a decorrere dal 2008, a meno le stesse non siano espressamente destinate a finanziare spese legate ai redditi di lavoro dipendente.

In tal senso, andrebbe senz'altro precisata perciò la destinazione e le finalità della riassegnazione delle risorse nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Il comma 16 prevede che per gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali é concessa in sede di approvazione, con decreto direttoriale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, del piano triennale del fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico.

**La RT** afferma che la norma è volta a modificare la procedura di autorizzazione a bandire per gli enti di ricerca. In particolare, è previsto che l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali è concessa in sede di approvazione, con decreto direttoriale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, del piano triennale del fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico. La norma non determina oneri in quanto le autorizzazioni possono essere concesse nell'ambito del regime ordinario delle assunzioni previste per gli enti di ricerca.

**Al riguardo**, ritenuto il tenore di mero rilievo ordinamentale del dispositivo, non ci sono osservazioni.

## Capo II

# MISURE PER L'EFFICIENTAMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

### *Articolo 5*

#### *(Disposizioni in materia di trasparenza, anticorruzione e valutazione della performance)*

Il comma 1 stabilisce che al fine di concentrare l'attività della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, sono trasferite all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le funzioni della predetta Commissione in materia di misurazione e valutazione della performance di cui agli articoli 7, 10, 12, 13 e 14 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.

Il comma 2 prevede che il collegio di indirizzo e controllo di cui all'articolo 46, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, è integrato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da n. 2 componenti, anche estranei alla pubblica amministrazione, esperti in tema di servizi pubblici, management, misurazione della performance e valutazione del personale.

Il comma 3 afferma che l'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 165 del 2001, con regolamento, organizza la propria attività distinguendo l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo da quello relativo alla contrattazione.

Il comma 4 prevede che siano trasferite al Dipartimento della funzione pubblica le funzioni della predetta Commissione in materia di qualità dei servizi pubblici.

Il comma 5 e le norme di abrogazione di cui al comma 6 modificano la disciplina della composizione della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche. Tra l'altro, si sopprimono le norme sulla possibilità di collocamento fuori ruolo e (per i professori universitari) sul collocamento in aspettativa senza assegni

Il successivo comma 7 reca le norme transitorie, specificando che le proposte di nomina del nuovo Presidente e dei nuovi componenti devono essere formulate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

Il comma 8 afferma che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza oneri a carico della finanza pubblica.

**La RT** riferisce che l'articolo si limita a ridistribuire le competenze in materia di valutazione del personale pubblico e di qualità dei servizi pubblici per concentrare nella CIVIT tutte le attività volte a prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione

nelle pubbliche amministrazioni. Gli organismi a cui tali funzioni sono assegnate (ARAN e Dipartimento della funzione pubblica) provvederanno all'attuazione di quanto previsto con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie già stanziare dalla legislazione vigente, senza pertanto che si determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come espressamente previsto dal comma 8.

Al riguardo, premesso che il dispositivo é corredato di un'apposita clausola di invarianza, va ribadito che in particolare in presenza di riordino di competenze e funzioni, come nel caso in esame, le stesse clausole dovrebbero essere sempre accompagnate da una RT che ne illustri in dettaglio i dati e gli elementi, anche finanziari, idonei a dimostrarne l'effettiva sostenibilità, come peraltro previsto dall'articolo 17 della legge di contabilità. Al contrario, risolvendosi in indimostrate affermazioni di principio.

Sul punto, va rilevato che lo scorporo delle funzioni e il passaggio dei compiti in materia di valutazione delle *performances* dalla CiVIT all'ARAN e le attribuzioni in materia di qualità dei servizi pubblici al Dipartimento della Funzione pubblica, fermo restando la sostanziale invarianza della composizione, almeno sul piano quantitativo, degli organi direttivi dovrebbe poi accompagnarsi alla dettagliata illustrazione della disponibilità di risorse umane e strumentali che risultino adeguate allo svolgimento dei nuovi compiti.

In proposito, non pare che il dispositivo provveda alla effettuazione del trasferimento di risorse umane dalla CiVIT ai due organismi destinatari d'ora innanzi delle sue funzioni in materia di performance (ARAN) e qualità dei servizi pubblici (Funzione Pubblica), né emergono indicazioni in merito agli specifici fabbisogni che l'assolvimento dei nuovi compiti determinerà nei due organismi coinvolti.

#### *Articolo 6*

#### *(Disposizioni in materia di controllo aeroportuale e sulle concessionarie autostradali)*

Il comma 1 integra l'articolo 5 del decreto-legge n. 9 del 1992, prevedendo che l'ENAC possa affidare al gestore aeroportuale alcuni servizi di controllo dei veicoli, del personale che opera in queste infrastrutture, degli equipaggi dei velivoli, nonché degli altri soggetti che accedono alle aree sterili degli aeroporti. I servizi in esame sono svolti secondo le procedure indicate dal Programma nazionale

per la sicurezza dell'aviazione civile, con la supervisione della forza di polizia o con il concorso delle altre forze di polizia previste dal locale dispositivo di sicurezza.

Il comma 2, con riferimento alle disposizioni contenute nel comma 1, introduce una clausola di invarianza finanziaria.

Il comma 3 integra il comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, disponendo che i limiti all'assunzione di personale a tempo determinato non si applicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel limite di cinquanta unità di personale. Alla copertura finanziaria del relativo onere si provvede mediante le disponibilità economiche di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2013 che prevede l'individuazione, mediante decreto, delle risorse derivanti dalle sub concessioni su sedime autostradale e, ove necessario, di quelle derivanti dal canone comunque corrisposto ad ANAS S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 1020, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il comma 4 modifica la lettera a) del comma 6 dell'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011, relativa alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti. In particolare, si prevede una copertura finanziaria di 1,5 mln di euro per l'anno 2013 e di 2,5 mln di euro per l'anno 2014, mediante l'utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri. Si dispone infine che l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato anticipi, nei limiti di stanziamento del proprio bilancio, le risorse necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione della predetta Autorità di regolazione dei trasporti. Le somme anticipate sono restituite all'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato a valere sulle risorse relative all'istituzione e al funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti. L'Autorità garante per la concorrenza, tramite apposita convenzione e sempre nell'ambito delle risorse relative all'istituzione e al funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti, assicura il necessario supporto economico e finanziario per lo svolgimento delle attività strumentali all'implementazione della struttura organizzativa fino all'attivazione del contributo previsto dal comma 6, lettera b), del citato articolo 37.

**La RT**, con riferimento al comma 1, afferma che l'affidamento di alcuni servizi di controllo al gestore aeroportuale trova il suo fondamento nella normativa comunitaria in materia di security. I costi del servizio di controllo, analogamente a quanto avviene per i servizi di controllo già effettuati dai gestori aeroportuali, potranno essere recuperati attraverso appositi diritti e/o corrispettivi, nel caso dei gestori che non hanno un contratto di programma approvato e che si apprestano ad utilizzare i modelli tariffari elaborati dall'ENAC, ovvero attraverso il parametro tariffario "V" in occasione dei monitoraggi annuali nel caso degli aeroporti che hanno un contratto di programma in vigore.

Relativamente al comma 3, la RT quantifica l'onere della deroga al limite di spesa per il personale a tempo determinato in 2,250 mln di euro con copertura a valere sulle disponibilità economiche di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2013. La RT evidenzia che, sulla base dei dati previsionali 2013, le spese di

funzionamento della Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali, sono pari a 20,345 mln di euro, così articolate:

Spese attività SVCA (beni e servizi, immobili, attrezzature, informatica, varie)	7,200
Attività di Concedente	4,075
Spese per il personale in servizio	6,820
Fabbisogno per le 50 risorse integrative	2,250
TOTALE	20,345

Secondo la RT, il citato fabbisogno è già integralmente coperto dai proventi da sub-concessione autostradale stimati, per il medesimo anno, in 20,755 mln di euro. Inoltre, attesa la previsione di automatica disponibilità degli importi integrativi corrisposti a titolo di canoni di concessione ex articolo, 1 comma 1020, della legge n. 296 del 2006, in caso di eventuale incapienza delle somme generate dai canoni di sub-concessione autostradali, la copertura viene garantita in ogni caso. Infine la RT afferma che la previsione relativa ai canoni di concessione per il 2013 è pari a 49,265 mln di euro e, quindi, garantisce ampi margini di sicurezza in qualunque evenienza.

Con riferimento al comma 4 la RT si limita a descrivere la norma.

**Al riguardo**, con riferimento ai costi del servizio di controllo e attesa la presenza della clausola di invarianza finanziaria, appare opportuno fornire, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009, le informazioni idonee a suffragare l'invarianza finanziaria della disposizione, fornendo da una parte la quantificazione dell'onere e dall'altra la misura dell'incremento tariffario. Andrebbe altresì, assicurato che alle attività di supervisione da parte delle forze di polizia, si possa far fronte mediante le risorse presenti a legislazione vigente senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Relativamente all'onere recato dal comma 3, riferito alla deroga al limite di spesa per il personale a tempo determinato e quantificato in 2,250 mln di euro, si osserva che la RT non fornisce gli elementi e i dati posti alla base della quantificazione dell'onere né fornisce indicazioni relativamente ai proventi da sub-concessione e da canoni di concessione, considerati ai fini della copertura finanziaria.

In relazione agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti di cui al comma 4 ed al fine di quantificare esattamente il relativo onere, andrebbero chiariti i motivi per cui per gli anni 2013 e 2014 sono stati

previsti costi più bassi rispetto a quanto previsto nell'anno 2012 (5 mln di euro). Inoltre, relativamente alla forma di copertura finanziaria mediante l'utilizzo del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri andrebbe chiarita la sua idoneità allo scopo, in quanto tale accantonamento è finalizzato unicamente a coprire gli oneri derivanti da accordi internazionali. Infine, con riferimento all'anticipo dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato delle risorse necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione della predetta Autorità di regolazione dei trasporti, al fine di escludere oneri aggiuntivi, andrebbe chiarito se per la concessione di tale anticipazione sia prevista la corresponsione di interessi e se la convenzione da stipulare tra le due Autorità sia a titolo oneroso.

#### *Articolo 7*

#### *(Disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, di commissioni mediche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, di lavoro carcerario, nonché di interpretazione autentica)*

I commi 1-2 dell'articolo 7 integrano le disposizioni dell'articolo 16-ter del D.L. n. 8 del 1991, convertito con modificazioni dalla legge n. 82 del 1991, in materia di speciali misure di protezione dei testimoni di giustizia, al fine di consentire a costoro di accedere ad un programma di assunzione per chiamata nominativa nelle pubbliche amministrazioni, applicando ad essi il diritto al collocamento con precedenza già previsto per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche delle amministrazioni interessate e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, senza oneri aggiuntivi.

In particolare, il comma 1 inserisce: un'ulteriore lettera *e-bis*) al comma 1 del richiamato art. 16-ter, prevedendo per i testimoni di giustizia ammessi ai programmi di protezione un ulteriore diritto ad accedere ad un programma di assunzione nelle pubbliche amministrazioni, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti; un ulteriore comma *2-bis* che precisa che tale assunzione avverrà per chiamata nominativa nelle pubbliche amministrazioni, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche delle amministrazioni interessate e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, sulla base delle intese conseguite tra Ministero dell'interno e amministrazioni interessate. A tal fine il comma *2-bis* provvede ad applicare ai testimoni di giustizia il diritto al collocamento con precedenza già previsto per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata dall'articolo 1, comma 2 della legge n. 407 del 1998. Il medesimo comma precisa inoltre che le modalità di attuazione, anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, emanato ai sensi dell'articolo 17-bis, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la commissione centrale per la

definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, di cui all'articolo 10, comma 2.

Il comma 2 precisa che da tali assunzioni, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche delle amministrazioni interessate e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**La RT** riferisce che le disposizioni integra l'articolo 16-ter del D.L. n. 8 del 1991 nella misura in cui si prevede che i testimoni di giustizia possono accedere ad un programma di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni nei limiti dei posti vacanti delle piante organiche e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni. Dalle previsioni non derivano, pertanto, nuovi o maggiori oneri.

**Al riguardo**, tenuto conto che la previsione si colloca nell'ambito dei vincoli normativi e finanziari previsti per l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione, non ci sono osservazioni.

Il comma 3 autorizza il Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 1-ter del D.L. n. 45/2005, a stipulare, a condizioni di reciprocità, convenzioni anche con il Ministero della Difesa per l'espletamento delle attività delle commissioni mediche anche nei confronti del personale militare -ivi compreso quello del Corpo della Guardia di Finanza- al fine di assicurare la funzionalità e la razionalizzazione della spesa del comparto sicurezza e difesa.

Il comma 4, lettera a), novella la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni di cui al comma 2 dell'art. 1-ter del D.L. n. 45/2005. Innanzitutto stabilisce che si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.P.R. n. 461 del 2001, nonché quelle di cui al titolo V (sanità militare) del libro I del Codice dell'ordinamento militare, ferme restando le funzioni di presidente della Commissione assunte da un appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato disciplinati dall'articolo 43 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334. Si precisa che i riferimenti alle commissioni mediche interforze e alle commissioni mediche contenute nei predetti decreti, nonché nel D.P.R. n. 1092 del 1973, si intendono, ai fini dell'applicazione del presente articolo, riferiti alle commissioni sanitarie di cui al comma 1 del presente articolo 1-ter.

Si ricorda che il testo attualmente vigente prevede che la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni siano definite con regolamento, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati.

La novella prevede inoltre che vengano definite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, anche in relazione ai contenuti delle convenzioni, la competenza territoriale delle commissioni, nonché l'organizzazione delle stesse e le modalità per l'avvio delle attività.

La novella di cui al comma 4, lettera b), stabilisce che, fino all'emanazione di tale decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza,

continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il comma 5 stabilisce che all'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 3-4 si provveda nell'ambito delle risorse umane, strutturali e finanziarie delle Amministrazioni interessate disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato..

**La RT** afferma che le norme corrispondono alle contingenti esigenze di funzionalità del Comparto sicurezza e difesa, conseguente alla recente soppressione di alcune Commissioni medico ospedaliere militari, competenti per gli accertamenti sanitari nei confronti del personale degli stessi Comparti. Infatti, per effetto del riordino della Sanità Militare sono stati soppressi sei Dipartimenti Militari di Medicina Legale e, quindi, anche le Commissioni medico-ospedaliere che svolgono, nel loro ambito, le funzioni previste dal Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, approvato con D.P.R. 29.10.2001, n. 461.

Tale soppressione, infatti, sta determinando un notevole allungamento dei tempi per gli accertamenti da parte delle Commissioni mediche mantenute, con conseguenti riflessi negativi sull'impiego del personale che rimane assente dall'ufficio per un più lungo periodo di tempo e con maggiori oneri connessi all'invio per gli accertamenti medici in sedi distanti da quelli in cui presta servizio. La disposizione prevede pertanto l'immediata attivazione, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie delle Amministrazioni interessate, disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle Commissioni mediche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, già previste dall'articolo 1-ter del decreto-legge n. 45 del 2005, convertito dalla legge n. 89 del 2005, ancora non attuate e che dovevano affiancare le Commissioni medico militari per gli accertamenti relativi al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile. L'intervento è finalizzato, quindi, a creare, con criteri di reciprocità, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili legislazione vigente, come da apposita clausola di invarianza di spesa contenuta nel testo, una sinergia con le Commissioni medico ospedaliere, attraverso l'estensione delle previste convenzioni allo Stato maggiore della difesa per prevedere l'espletamento delle attività delle nuove commissioni sanitarie agli



accertamenti nei confronti del personale militare, ivi incluso anche il personale del Corpo della guardia di finanza in quanto già fruitore, a legislazione vigente, degli accertamenti delle Commissioni medico militari. L'intervento comporta un risparmio di spesa stimato in una riduzione di circa 4000 missioni/annue per il solo personale della Polizia di Stato che dovrà raggiungere le sedi delle Commissioni medico militari nelle sedi mantenute a seguito della recente soppressione di alcune di esse. Si può stimare inoltre altre rilevanti riduzioni, in proporzione dei rispettivi organici, per il personale degli altri Corpi di polizia e per il personale militare che fruirà delle suddette Commissioni. La contrazione dei tempi di attesa della pronuncia del Comitato comporta ulteriori risparmi per il bilancio dello Stato nei casi in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio al personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale. La riduzione del tempo di attesa per la pronuncia del Comitato, infatti, determina una conseguente contrazione del periodo complessivo in cui il personale permane in aspettativa, con aumento dei casi in cui la pronuncia del Comitato di Verifica interviene entro il ventiquattresimo mese continuativo di aspettativa. Tale situazione determina, conseguentemente, una diminuzione dell'operatività delle previsioni contrattuali recate dagli art. 16, comma 3, quarto periodo, e 39, comma 3, quarto periodo, del d.P.R. n. 51 del 2009 e 15, comma 2, quarto periodo, del d.P.R. n. 52 del 2009, ai sensi delle quali non si dà luogo alla ripetizione delle somme corrisposte al personale dal tredicesimo mese continuativo di aspettativa (nelle misure del 50 o del 100 per cento) qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa. Le misure, pertanto, determineranno risparmi di spesa, la cui entità sarà verificabile a consuntivo.

**Al riguardo**, pur considerando che dalla attuazione della norma deriverebbero, stando a quanto riferisce la RT, sensibili risparmi di spesa, e che il comma 5 reca comunque una specifica clausola di invarianza, occorre soffermarsi sulla autorizzazione al ministero dell'interno volta alla stipula di convenzioni, "anche" con l'amministrazione della Difesa, per lo svolgimento di attività proprie delle commissioni mediche, nei confronti del personale del comparto sicurezza (militare e non).

In proposito, alle luce delle considerazioni riportate dalla RT, in cui si ricostruisce il grave disagio creato dalla quasi completa soppressione dei dipartimenti di medicina legale della Sanità militare presso cui operavano sinora le commissioni medico militari ospedaliere, che erano preposte alla verifica e certificazione delle malattie di servizio del personale del comparto sicurezza - per cui l'amministrazione della P.S. si sarebbe sobbarcata, a seguito della citata soppressione, all'onere di un numero elevatissimo di missioni di servizio per il personale della sola polizia di Stato, per raggiungere le commissioni rimaste ancora attive, con l'aggiunta del rischio di contenziosi connessi alle attese per le visite di verifica, e della mancata restituzione all'erario di quanto percepito in dipendenza di aspettativa, dopo il tredicesimo mese, nel caso in cui la malattia risulti esser dipesa, anche solo in parte, da causa di servizio - occorre formulare alcune riflessioni.

Innanzitutto, andrebbero chiarite le ragioni per cui dal 2005 ad oggi non si sia dato seguito alla stipula delle convenzioni con le altre forze di polizia al fine di ottenere la prestazione di servizi sanitari comuni, come previsto dall'articolo 1-ter del decreto-legge n. 45 del 2005. Sul punto, va detto che il comma 2 del citato articolo 1-ter, nel testo precedente alla modifica disposta al comma 4, lettera a) in esame, prevedeva che sarebbe bastato un regolamento al fine di definire la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni in parola.

Ad ogni modo, va rilevato che l'articolo 9 del decreto-legge n. 45 del 2005, recante la copertura finanziaria del provvedimento, nulla riferiva in merito all'articolo 1-ter, per cui trova conferma la circostanza che l'attivazione delle convenzioni in questione sarebbe avvenuta a legislazione vigente "senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato".

Ora, però, il comma 4, lettera a), nel sostituire il comma 2 dell'articolo 1-ter del decreto-legge n. 45 del 2005, prevede espressamente che le commissioni mediche di cui alle convenzioni debbano sostituire nelle funzioni, e ricalcarne anche la composizione e articolazione territoriale, le commissioni previgenti mediche militari, salvo alcune varianti nella loro composizione.

In proposito, sul piano logico-ricostruttivo, appare evidente che, se la soppressione delle commissioni mediche di verifica nell'ambito del riordino della Sanità militare è avvenuta, nel quadro del riassetto

della Difesa approvato dal Parlamento di recente, al fine anche di realizzare risparmi di risorse che rimangono poi devolute alla stessa Difesa, desta perplessità il fatto che la costituzione delle convenzioni per sostituire il servizio delle commissioni in questione per le amministrazioni del comparto sicurezza, possa avvenire, di fatto, "senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato".

Pertanto, preso atto della clausola di neutralità indicata al comma 5, e pur alla luce delle indicazioni di massima in merito alla realizzabilità di risparmi di spesa per effetto della attivazione delle convenzioni per le commissioni mediche, andrebbero comunque forniti elementi in merito alla modalità attraverso cui si provvederà all'attivazione delle convenzioni nell'ambito delle risorse che sono già previste a legislazione vigente, nonché relativamente ai criteri che saranno adottati per il riparto dei relativi oneri tra le varie forze di polizia.

I commi 6 e 7 riguardano, in primo luogo, la definizione della base di computo - ai fini della determinazione del numero di soggetti da assumere nell'ambito delle categorie protette -. In merito, si dispone che, per i datori di lavoro pubblici, la base di computo sia costituita - anziché dal numero effettivo di dipendenti - dalla dotazione organica, qualora quest'ultima, come rideterminata secondo la legislazione vigente, contenga un organico inferiore rispetto al numero effettivo. Tuttavia, sempre in base ai commi in esame, ogni amministrazione, eseguito il ricalcolo summenzionato, è obbligata ad assumere un numero di lavoratori in oggetto pari all'eventuale differenza tra il numero come ricalcolato dalla medesima amministrazione e quello allo stato esistente; tali assunzioni sono operate in deroga ai divieti di nuove assunzioni posti dalla legislazione vigente, anche qualora l'amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà.

Il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali monitorano l'adempimento dell'obbligo suddetto.

**La RT** riferisce che l'impianto normativo è volto a garantire la funzione sociale delle assunzioni obbligatorie relative alle categorie protette, specificando l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di assumere tali categorie anche in relazione ad eventuali situazioni di soprannumerarietà. La relativa disciplina viene contestualmente attualizzata rendendola più aderente alla vigente normativa, anche alla luce di quanto previsto dai recenti interventi di contenimento delle dotazioni organiche prevedendo di calcolare le quote d'obbligo in coerenza con gli assetti venutisi a determinare a seguito delle predette riduzioni e, quindi, al netto di eventuali situazioni soprannumerarie. Pertanto, trattandosi di disposizioni di carattere ordinamentale, nel

complesso, le stesse non comportano maggiori oneri per la finanza pubblica

**Al riguardo**, per i profili di copertura, va segnalato che l'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (T.U.P.I.) stabilisce il principio generale secondo cui le amministrazioni pubbliche non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali o di livello dirigenziale, per cui posizioni soprannumerarie a qualsiasi titolo dovrebbero essere corredate di idonea copertura finanziaria sino al riassorbimento delle relative posizioni nella dotazione organica prevista dalla legislazione vigente.

Il comma 8 corregge alcuni errori materiali nella recente disciplina in materia di credito di imposta per le assunzioni di lavoratori detenuti o internati o per lo svolgimento di attività formative nei loro confronti, disciplina posta dalla novella di cui all'art. 3-*bis*, comma 2, del D.L. 1 luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 94.

Tale disciplina ha concesso, in favore delle imprese, un credito di imposta mensile, nella misura massima di settecento euro per ogni lavoratore, per le assunzioni summenzionate, relative ad un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni, o per lo svolgimento di effettive attività formative nei confronti dei soggetti in esame. Il credito di imposta si applica (sempre che, tempo per tempo, prosegua il rapporto di lavoro o l'attività formativa) anche per un periodo di ventiquattro mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione, oppure di diciotto mesi, qualora il detenuto o l'internato abbia beneficiato di misure alternative alla detenzione ovvero del lavoro all'esterno, disciplinato dall'art. 21 della L. 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

La riformulazione di cui al presente comma 8 chiarisce che: i lavoratori in questione sono i soggetti "detenuti o internati" - anziché "detenuti e internati", come nella versione letterale finora vigente - e che il credito di imposta non riguarda esclusivamente i casi di lavoro all'esterno summenzionato (come poteva indurre a ritenere il capoverso 1 della novella di cui al citato art. 3-*bis* - in contrasto, peraltro, con il successivo capoverso 3.

**La RT** riferisce che la norma interviene sul complesso delle disposizioni volte a favorire l'attività lavorativa dei detenuti (Legge 22 giugno 2000, n. 193), per una migliore individuazione della platea dei destinatari della disposizione recata dall'art. 3 comma 1, della citata legge 22 giugno 2000, n. 193 e successive modificazioni, che prevede sgravi fiscali a favore delle imprese che assumono lavoratori detenuti "per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni o che svolgono effettivamente attività formative nei confronti dei detenuti, e in particolare dei giovani detenuti. La disposizione non comporta oneri

per la finanza pubblica, in quanto con l'art. 10, comma 7-*bis*, il D.L. 76 del 2013 convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 99, si rifinanzia di 5,5 milioni di euro, a partire dal 2014, la ripetuta legge 193 del 2000, volta a favorire l'attività lavorativa dei detenuti.

**Al riguardo**, premesso che il dispositivo prevede la concessione un credito di imposta di 700 euro ad ogni imprenditore che coinvolga un detenuto nella attività lavorativa (onere modulabile), e che l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 6, comma 1, della legge 193 del 2000, come integrata dalle risorse previste dall'articolo 10, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 76 del 2013, è formulata sotto forma di limite massimo, non ci sono osservazioni.

Il comma 9 reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 34 della legge di stabilità per il 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228), stabilendo che le ulteriori assunzioni di avvocati dello Stato previste dalla richiamata legge possano essere effettuate, nel rispetto del limite di spesa di 272.000 euro e dell'attuale dotazione organica, anche in deroga al limite di accantonamento e conferimento di cui all'art. 5, comma 1 della legge n. 103 del 1979.

**La RT** afferma che trattasi di norma interpretativa dell'art. 1, comma 34, della Legge n. 228 del 2012 che consente l'assunzione, nei limiti finanziari di euro 272.000 e dei posti di organico, di un limitato contingente di avvocati dello Stato. La disposizione non comporta oneri in quanto le predette risorse finanziarie sono già state stanziare dalla citata legge 228 del 2012.

**Al riguardo**, tenuto conto del pieno rispetto dei vincoli finanziari stabiliti dalla legislazione vigente, nulla da osservare

### ***Articolo 8*** ***(Incremento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)***

Il comma 1 prevede che per garantire gli *standard* operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo é incrementata di 1.000 unità.

Il comma 2 stabilisce che in prima applicazione, per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, é autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unità mediante il ricorso in parti uguali alle graduatorie di cui all'articolo 4-*ter* del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.

Il comma 3 afferma che gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite della misura massima complessiva di euro 5.306.423 per l'anno 2013, di euro 29.848.630 per l'anno 2014 e di euro 39.798.173 a decorrere dall'anno 2015. Ai predetti oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile".

Il comma 4 prevede che ai fini delle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 e delle assunzioni nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi dell'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, da effettuarsi con la medesima ripartizione di cui al comma 2, è prorogata al 31 dicembre 2015 l'efficacia delle graduatorie approvate a partire dal 1° gennaio 2008, di cui all'articolo 4-*ter* del decreto-legge 26 giugno 2012, n. 79.

Il comma 5 stabilisce che l'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 84.105.233 per l'anno 2014 e a euro 74.155.690 a decorrere dall'anno 2015.

Il comma 6 prevede che all'articolo 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti: "6-*bis*. Ferme restando le funzioni spettanti al corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, nonché le competenze delle regioni e delle province autonome in materia di soccorso sanitario, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in contesti di particolare difficoltà operativa e di pericolo per l'incolumità delle persone, può realizzare interventi di soccorso pubblico integrato con le regioni e le province autonome utilizzando la propria componente aerea. Gli accordi per disciplinare lo svolgimento di tale attività sono stipulati tra il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno e le regioni e le province autonome che vi abbiano interesse. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni e delle province autonome. 6-*ter*. Agli aeromobili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati negli interventi di soccorso pubblico integrato di cui al comma 6-*bis*, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 744, comma 1, e 748 del codice della navigazione".

Il comma 7 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, si applicano anche agli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adeguate le procedure semplificate di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2001, adottato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 334 del 1999.

**La RT** riferisce che ivi si prevede l'incremento di n. 1000 unità nella qualifica di vigile del fuoco della dotazione organica del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco. L'onere complessivo del suddetto incremento è quantificato in euro 5.306.423 per l'anno 2013, euro 29.848.630 per l'anno 2014 e di euro 39.798.173 a decorrere dall'anno 2015, comprensivi degli oneri a carico dello Stato. Per tale quantificazione si è tenuto conto delle voci del trattamento economico fisso (stipendio annuo lordo indennità di rischio e indennità di

vacanza contrattuale, comprensivi di 13a mensilità) ed accessorio corrisposto al predetto personale.

Il costo unitario individuato per la quantificazione del suddetto onere è stato commisurato alle misure retributive attribuite alla qualifica di vigile esperto (vigile con una anzianità di servizio di 10 anni) al fine di considerare per un lungo arco temporale l'onere derivante dal conferimento a ruolo aperto di qualifiche superiori.

Nelle seguenti tabelle viene offerta una dimostrazione analitica dello sviluppo di carriera delle unità assunte nel ruolo dei vigili del fuoco, in relazione alle citate promozioni a ruolo aperto disposte per effetto dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 217 del 2005, del trattamento retributivo fisso ed accessorio spettante nonché degli oneri per il triennio 2013-2015 ed a regime derivanti dall'incremento d'organico.

PERSONALE ASSUNTO NEL RUOLO DEI VIGILI DEL FUOCO SVILUPPO DI CARRIERA E TRATTAMENTO RETRIBUTIVO										
Qualifica	Unità	Dec. assunz.	Promozioni a ruolo aperto ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 217 del 2005		Trattamento retributivo					
			Al compim. di 5 anni di effettivo servizio	Al compim. di 10 anni di effett. servizio	Stipendi	IVC	Indenn. di rischio	oneri a carico amm.	Tratt. acc. (al lordo degli oneri Stato)	Spesa annua pro capite (al lordo degli oneri Stato)
Vigile del fuoco	400	1/9/2013			19.790,82	148,46	5.505,76	9.765,81	4.587,23	39.798,08
	600	1/6/2014								
Vigile del fuoco qualificato	400		1/9/2018		20.344,16	152,62	5.505,76	9.979,77	4.587,23	40.569,54
	600		1/6/2019							
Vigile del fuoco esperto	400			1/9/2023	19.790,82	148,46	5.505,76	9.765,81	4.587,23	39.798,08
	600			1/6/2024						

QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI PER IL TRIENNIO 2013-2015 ED A REGIME												
Qualifica	Assunzioni			Trattamento retributivo						Costo 2013	Costo 2014	Costo 2015 e a regime
	2013	2014		Stipendi	IVC	Inden. di rischio	Oneri a carico amm.ne	Tratt. acc. (al lordo degli oneri Stato)	Spesa annua pro capite*			
	Dec.	Unità	Dec.									
Vigile del fuoco	1/9/13	400		19.790,82	148,46	5.505,76	9.765,81	4.587,23	39.798,08	5.306.411	15.919.232	15.919.232
Vigile del fuoco		600	1/6/14	19.790,82	148,46	5.505,76	9.765,81	4.587,23	39.798,08		13.929.328	23.878.848
Totale:		1.000								5.306.411	29.848.559	39.798.079

\* il costo annuo pro-capite è stato rapportato alla retribuzione fissa del vigile del fuoco esperto (qualifica maturata con 10 anni di anzianità), al fine di considerare per un lungo arco temporale i meccanismi automatici di promozione all'interno del medesimo ruolo

I suddetti oneri trovano integrale copertura finanziaria mediante la contestuale riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del

fuoco iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile".

Nella sottostante tabella si indicano gli attuali stanziamenti di spesa per il triennio 2013-2015 dei capitoli destinati alla retribuzione del personale volontario, le riduzioni apportate agli stessi e la nuova misura dell'autorizzazione di spesa per effetto delle riduzioni previste per il triennio ed a regime.

RIDUZIONE DELLE SPESE PER LA RETRIBUZIONE FISSA E ACCESSORIA DEL PERSONALE VOLONTARIO DEL C.N.VV.F.				
		cap. 1802	cap. 1822	totale
2013	Stanziamento iniziale	106.533.832	7.420.031	113.953.863
	Riduzione	4.960.899	345.524	5.306.423
	Stanziamento ridotto	101.572.933	7.074.507	108.647.440
2014	Stanziamento iniziale	106.533.832	7.420.031	113.953.863
	Riduzione	27.905.056	1.943.574	29.848.630
	Stanziamento ridotto	78.628.776	5.476.457	84.105.233
2015	Stanziamento iniziale	106.533.832	7.420.031	113.953.863
	Riduzione	37.206.742	2.591.432	39.798.173
	Stanziamento ridotto	69.327.090	4.828.599	74.155.690

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, premesso che la RT riporta una dettagliata illustrazione del computo degli oneri di spesa previsti in ragione annua per le assunzioni in questione (1.00 unità di cui 400 dal 2 settembre 2013 e 600 unità dal 1 giugno 2014), ivi incluse la rappresentazione delle componenti accessorie e indennitarie, e al lordo degli oneri previdenziali, ma assumendo dichiaratamente il costo unitario corrispondente alla qualifica di vigile esperto (10 anni di servizio), sembrerebbe in ogni caso utile l'acquisizione del dettaglio analitico dell'effettiva progressione degli oneri, ma in un orizzonte cronologico decennale, alla luce dei dati effettivi relativi alla progressione a ruolo aperto ai gradi di vigile qualificato e vigile esperto.

Conseguentemente, sembrerebbe utile, fermo restando la stima prudenziale esposta dalla RT -e al fine di avere un quadro più realistico dell'onere nei primi anni - la ricomposizione degli oneri complessivi dei primi tre anni in considerazione del costo unitario, nel dettaglio delle componenti fisse ed accessorie già esposte dalla RT, nella qualifica di vigile del fuoco semplice (prevista per i primi 4 anni), procedendo poi alla stima dei costi attesi per il passaggio al grado di vigile del fuoco qualificato (dal quinto al nono anno di servizio) e di vigile del fuoco esperto (dal 10 anno di servizio), in relazione agli



avanzamenti a ruolo aperto che sono previsti dalla legislazione vigente.

Sul punto, si rinvia alle puntuali prescrizioni previste dalla Circolare n. 32 del 2009 del Dipartimento della R.G.S. in ordine all'esigenza di fornire nella RT un quadro di proiezione almeno decennale della dinamica della spesa effettiva riguardante norme di spesa in materia di pubblico impiego.

Per quanto attiene ai profili di copertura, andrebbe solo confermato che le risorse indicate dalla norma, e dettagliatamente esposte dalla RT relativamente alla dotazione dei capitoli previsti per ciascuna annualità del triennio 2013/2015 nell'ambito dello stato di previsione del ministero dell'Interno, risultino effettivamente disponibili a fini di riduzione.

### **Articolo 9** ***(Misure urgenti per le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero)***

Il comma 1 prevede che all'articolo 14, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono inseriti i seguenti: "12-*bis*. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, per specifiche ed insopprimibili esigenze didattiche o amministrative, che non trovino gradatamente idonea soluzione attraverso il ricorso al personale a contratto reclutato in loco di cui all'articolo 653 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, o con le operazioni di mobilità del personale scolastico a tempo indeterminato già collocato fuori ruolo all'estero, in deroga al comma 12, può essere conservato, ad invarianza di spesa, un limitato numero di posti vacanti e disponibili nel contingente di cui all'articolo 639 del medesimo decreto legislativo, sui quali possono essere assegnate unità di personale, da individuare tra coloro utilmente collocati nella graduatorie previste dall'articolo 640 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, riformulate sulla base di prove selettive antecedenti al 6 luglio 2012, nonché i dirigenti scolastici individuati dalle procedure selettive anch'esse indette prima del 6 luglio 2012, ai sensi dell'articolo 46 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio 2002-2005 dell'area dirigenziale V. Con il provvedimento di cui all'articolo 639 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, individua il numero di posti di cui al primo periodo, fermo restando il raggiungimento del livello medio annuo dei risparmi scontati nei saldi di finanza pubblica in relazione al comma 12. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica."

**La RT** riferisce che ferma restando la graduale riduzione del contingente prevista dal comma 12, la destinazione di un numero di unità di personale individuato con provvedimento di concerto MAE/MIUR/MEF non comporta né numero di posti aggiuntivi nel

contingente né maggiori oneri in quanto avverrebbe nel rispetto del livello medio dei maggiori risparmi conseguiti (Tab. 3.). L'obiettivo di risparmio ipotizzato nella relazione tecnica al D.L. n. 95 del 2012 convertito nella Legge n. 135 del 2012 sarebbe raggiunto, con un anno di anticipo, entro l'anno scolastico 2015/2016.

Lo stipendio metropolitano viene comunque corrisposto al suddetto personale sia che presti servizio in Italia che all'estero.

Al fine di assicurare l'invarianza di spesa in relazione all'indennità di prima sistemazione e i costi di viaggio, il Ministero degli Esteri, sulla base delle disponibilità finanziarie, prevede per l'anno scolastico 2013/14 la pubblicità soltanto di alcuni posti prioritari nonostante dal 1° settembre 2013 non ci sia più il blocco dei trasferimenti a domanda imposto dalla Legge n. 10 del 2011 (art. 2, comma 4-*novies*). Da tale misura ne deriva un risparmio riservato alle partenze dall'Italia, in caso di approvazione dell'emendamento in parola.

Per quanto concerne, infine, l'assegno di sede, l'invarianza è data dal fatto che non è previsto un aumento dei posti in contingente: l'assegno per i partenti è, infatti, già incluso nella previsione di spesa del contingente.

***Tab 1. Minore spesa per assegni di sede personale della scuola in servizio all'estero da conseguire sulla base della RELAZIONE TECNICA D.L. 95/2012 (conv. in Legge 135/2012)***

a.s.	valore medio indennità mensile	numero mensilità	n.unità da ridurre rispetto al contingente a.s. 2011/12	minore spesa sullo stato di previsione del MAE (cap. 2503)
2012/13	€ 4.400	12	80	€ 4.224.000
2013/14	€4.400	12	160	€ 8.448.000
2014/15	€ 4.400	12	240	€ 12.672.000
2015/16	€ 4.400	12	320	€ 16.896.000
2016/17	€ 4.400	12	400	€ 21.120.000

**Tab. 2. Minore spesa per assegni di sede personale della scuola in servizio all'estero che si prevede di conseguire tenuto conto del NUMERO DI UNITA' IN RIENTRO, al netto dei posti conservati, al termine del mandato**

a.s.	valore medio indennità mensile	numero mensilità	n. unità che si prevede di ridurre rispetto al contingente a.s. 2011/12	minore spesa sullo stato di previsione del MAE (cap. 2503)
2012/13	€ 4.400	12	134	€ 7.075.200
2013/14	€ 4.400	12	191	€ 10.084.800
2014/15	€ 4.400	12	248	€ 13.094.400
2015/16	€ 4.400	12	400	€ 21.120.000
2016/17	€ 4.400	12	400	€ 21.120.000

**Tab. 3. Maggiori risparmi di spesa che il MAE prevede di conseguire rispetto alle previsioni della Relazione Tecnica al D.L. 95/2012 (L. 135/2012)**

a.s.	minore spesa sulla base previsioni Relazione Tecnica dl 95/2012	Minore spesa che il MAE prevede di realizzare	maggiori risparmi previsti
2012/13	€4.224.000	€ 7.075.200	€ 2.851.200
2013/14	€ 8.448.000	€ 10.084.800	€ 1.636.800
2014/15	€ 12.672.000	€13.094.400	€ 422.400
2015/16	€ 16.896.000	€21.120.000	€ 4.224.000
2016/17	€ 21.120.000	€21.120.000	€ -
	€ 63.360.000	€ 72.494.400	€9.134.400

Al riguardo, pur considerando la suscettibilità di ulteriori e aggiuntivi risparmi rispetto a quelli già previsti dalla legislazione vigente a seguito dell'attivazione di quanto previsto dell'articolo 14, comma 12, del decreto-legge n. 95 del 2012, cui peraltro la RT in esame fa esplicito rinvio, a ragione della graduale riduzione del personale scolastico assegnato nelle scuole italiane all'estero ivi prevista, sino al raggiungimento delle n. 400 unità dall'a.s. 2016/2017<sup>6</sup>, va evidenziato che la RT fornisce i prospetti di calcolo dei risparmi attesi, pure in ragione annua, ma non evidenzia anche dei dati relativi al costo unitario adottato per i contingenti ivi indicati ai fini del calcolo, per ciascuna annualità, differenziandone opportunamente la composizione, a seconda del ciclo di istruzione cui essi fanno riferimento<sup>7</sup>.

Sul punto, rinviando alle indicazioni metodologiche fornite dalla Circolare n. 32 del 2009 del Dipartimento della R.G.S. in merito ai

<sup>6</sup> Servizio Bilancio, XVI legislatura, Nota di lettura n. 135, pagina 156 e seguenti.

<sup>7</sup>In proposito, la RT annessa al decreto-legge n. 95 del 2012 assumeva, in via "prudenziale" che questo appartenesse esclusivamente alla scuola primaria, adottando il relativo costo unitario medio. Cfr. Servizio Bilancio, XVI legislatura, Nota di lettura n. 135, pagina 157.

criteri di redazione delle RT si ribadisce, come in altre occasioni, che la RT dovrebbe consentire lo scrutinio anche dei parametri adottati nella determinazione degli effetti finanziari attesi da ciascuna norma, ancorché queste risultino volte alla realizzazione di risparmi di spesa aggiuntivi rispetto a quelli già scontati dalla legislazione vigente.

Il comma 2 stabilisce che all'articolo 653 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica é sostituita dalla seguente: "Insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l'ordinamento scolastico italiano da affidare ad insegnanti a contratto locale";
- b) al comma 1, dopo la parola: "straniero" sono inserite le seguenti: "o italiano a contratto locale, residente nel paese ospitante da almeno un anno";
- c) dopo il comma 1 é inserito il seguente: "1-bis. Nell'ambito del contingente di cui al precedente art. 639, gli insegnamenti di materie obbligatorie previste nell'ordinamento scolastico italiano, individuate con provvedimenti adottati di concerto tra il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possono essere affidati con contratto regolato dalla legislazione locale a personale italiano o straniero, avente una conoscenza della lingua italiana adeguata ai compiti lavorativi e residente nel paese ospitante da almeno un anno, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana. Con lo stesso provvedimento sono stabiliti i criteri e le procedure di assunzione di detto personale.";
- d) al comma 2, le parole: "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 1 bis".

Il comma 3 afferma che dal presente articolo non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.

**La RT** afferma che la norma formulata amplia il disposto dell'art. 653 del decreto legislativo 16.4.1994, n. 297 consentendo di affidare a personale in possesso dei requisiti prescritti, italiano o straniero, il cui contratto di assunzione e il rapporto di lavoro sono regolati dalla legge locale, anche l'insegnamento di materie obbligatorie per l'ordinamento scolastico italiano; tali materie dovranno essere individuate di concerto tra il MIUR e il MAE. Il provvedimento, oltre ad offrire prospettive occupazionali per giovani laureati, assicurerebbe il funzionamento delle scuole statali all'estero anche a fronte delle riduzioni del personale scolastico di ruolo previste dal comma 11, b) nonché un ulteriore risparmio complessivo di spesa sullo stato di previsione del MAE a fronte dei costi minori relativi al personale assunto come sopra indicato rispetto ai maggiori costi che P amministrazione sostiene per il personale di ruolo.

Le scuole statali italiane all'estero sono 8; complessivamente per l'anno scolastico 2012/2013 il relativo contingente prevede n. 205 unità

di personale docente di ruolo per un costo medio annuo pari a € 10.824.000,00. Nell'ipotesi in cui per le scuole statali italiane all'estero si individuino un numero massimo di 40 cattedre da assegnare a personale da assumere secondo l'emendamento proposto, si verrebbe a conseguire un risparmio sul cap. 2503 p.g. 1 pari a € 2.112.000,00 corrispondente al costo medio annuo sostenuto per pari numero di unità di personale docente di ruolo (40 docenti di ruolo x € 4.400,00 x 12 mesi). Si conseguirebbero, inoltre, ulteriori risparmi sul cap. 2503 p.g. 6 -indennità di prima sistemazione per il personale di ruolo - pari mediamente a € 168.000,00 annui (40 docenti di ruolo x €4.200) e sul cap. 2560 p.g. 7 - rimborso spese viaggi di trasferimento personale di ruolo - pari a mediamente € 200.000,00 (40 docenti di ruolo x € 5.000,00). Si fa presente che il costo medio annuo complessivo di un docente contrattista corrisponde a 28.818,48. Per quaranta docenti la spesa sarà quindi pari a 1.152.739,40. Si copia in calce tabella.

ANNO 2012			MENSILE PER DOCENTE CONTRATTISTA				ANNUO PER SEDE		
Sede	n. docenti	n. mensilità	Retrib. media netta	Finanziam. lordo per capitolo		Finanziam. lordo totale	Finanziam. lordo per capitolo		Finanziam. lordo totale
				cap. 2502	cap. 2514		cap. 2502	cap. 2514	
ADDIS ABEBA	8	13	€ 576,74	€ 600,77	€ 36,05	€ 636,82	€ 62.480,08	€ 3.749,20	€ 66.229,28
ASMARA	16	13	€ 415,64	€ 415,64	€-	€ 415,64	€ 86.453,12	€-	€ 86.453,12
ATENE	3	34	€ 1.842,76	€ 2.397,86	€ 676,75	€ 3.074,61	€ 100.710,12	€ 28.423,50	€ 129.133,62
BARCEL-LONA	8	13+1	€ 1.890,96	€ 2.503,08	€ 825,97	€ 3.329,05	€ 270.332,64	€ 89.204,76	€ 359.537,40
MADRID	11	13+1	€ 1.848,01	€ 2.459,80	€ 766,48	€ 3.226,28	€ 365.280,30	€ 113.822,28	€ 479.102,58
PARIGI	1	13	€ 2.127,84	€ 2.317,56	€ 425,49	€ 2.743,05	€ 30.128,28	€ 5.531,37	€ 35.659,65
ZURIGO	4	13	€ 4.587,28	€ 5.361,93	€ 669,36	€ 6.031,29	€ 278.820,36	€ 34.806,72	€ 313.627,08
COSTO MEDIO ANNUO DI UN DOCENTE CONTRATTISTA:									€ 28.818,48
PER 40 DOCENTI:									€ 1.152.739,40

Al riguardo, premesso che la norma prevede una sostanziale modifica all'articolo 653 del testo unico sulla scuola, ivi prevedendosi, in particolare, al comma 1-bis, la possibilità dell'affidamento degli insegnamenti di materie obbligatorie anche a personale locale, con contratto regolato dalla legislazione locale, sia pure nei limiti del contingente complessivo previsto dall'articolo 639, comma 3, del medesimo testo unico (n. 624 unità), occorre innanzitutto soffermarsi sulla circostanza indicata dalla RT, secondo cui la previsione determinerebbe, di per sé, dei risparmi di spesa per il bilancio dello Stato.

In proposito, sul piano metodologico, preliminarmente anche ai profili di quantificazione e alla verifica delle ipotesi che sono poste dalla RT alla base della stima dei "risparmi" ivi previsti, va infatti rilevato che l'assegnazione di personale di ruolo della scuola alle sedi

di istruzione site all'estero è di norma associato il riconoscimento degli specifici trattamenti economici previsti dagli articoli 657- 669 del medesimo decreto legislativo n. 297 del 1994 (T.u. delle norme sulla Scuola) che si aggiungono al trattamento retributivo ordinario comunque corrisposto, anche in assenza della citata assegnazione.

Ora, è chiaro che gli eventuali "risparmi" di spesa per il bilancio non corrispondono, pertanto, all'integrale "costo" - pure puntualmente stimato dalla RT - dei n. 40 contratti, di cui si prevede la stipula presso le n. 8 scuole italiane all'estero, ma andrebbe determinato sulla base della differenza tra lo stesso, ed il costo che comporterebbe la trasferta di personale di ruolo della scuola italiana, al netto del trattamento retributivo ordinario che deve essere in ogni caso corrisposto.

In definitiva, l'impatto finanziario della misura dovrebbe opportunamente risultare dalla differenza tra il costo annuo stimato per i contratti "locali" e la sommatoria degli specifici trattamenti "aggiuntivi" e indennitari previsti, dalla legislazione vigente, nell'ipotesi che le n. 40 unità risultino tratte dal personale della scuola italiana.

Dalla differenza, qualora negativa (cioè maggiore la spesa dei distacchi di personale di ruolo rispetto al personale *in loco*) ne deriverebbe un risparmio per il bilancio, ma qualora la differenza risulti positiva (cioè maggiore il costo dei contratti rispetto al personale distaccato dalla scuola italiana) si rivelerebbe a tutti gli effetti la previsione di un nuovo e maggiore rispetto alla legislazione vigente, per cui andrebbe individuata una specifica copertura.

Quanto ai profili di quantificazione, pur considerando la specifica indicazione di tutte le componenti di costo nella determinazione delle economie complessive previste per i capitoli 2502 e 2514 del MAE in ragione annua, sembrerebbe utile la richiesta di maggiori indicazioni in corrispondenza ai tassi di cambio adottati nella determinazione del trattamento economico mensile per le sedi non appartenenti all'area euro, nonché rassicurazioni comunque in merito alla congruità dei trattamenti retributivi previsti rispetto profilo professionale di insegnante.

Infine, va segnalato che l'articolo 648 del testo unico sulla scuola ora vigente prevede un esplicito divieto di assunzione di personale precario presso le sedi scolastiche site all'estero.

Capo III  
MISURE PER IL POTENZIAMENTO DELLE POLITICHE DI  
COESIONE

*Articolo 10*  
*(Misure urgenti per il potenziamento delle politiche di coesione)*

Il comma 1 prevede che nel quadro delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la politica di coesione di cui all'articolo 7, comma 26, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, al fine di assicurare il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 119, comma 5, della Costituzione e rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, è istituita l'Agenzia per la coesione territoriale, di seguito denominata "Agenzia", sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. Le funzioni relative alla politica di coesione sono ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia secondo le disposizioni di cui ai seguenti commi.

Il comma 2 indica le competenze della le competenze Presidenza del Consiglio dei ministri, fero restando quelle delle amministrazioni titolari di programmi e delle relative autorità di gestione.<sup>8</sup>

Il comma 3 prevede i compiti dell'Agenzia, tenuto conto degli obiettivi definiti dagli atti di indirizzo e programmazione relativi ai fondi strutturali europei e al Fondo per lo sviluppo e la coesione.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> La presidenza del consiglio dei ministri, la in particolare: a) nell'attività istruttoria, cura il raccordo con le amministrazioni statali e regionali competenti ai fini della predisposizione di proposte di programmazione economica e finanziaria e di destinazione territoriale delle risorse della politica di coesione europea e nazionale di natura finanziaria e non finanziaria miranti ad accrescere la coesione territoriale, anche ai fini dell'adozione degli atti di indirizzo e di programmazione relativi all'impiego dei fondi a finalità strutturale dell'Unione Europea, nonché all'impiego del Fondo per lo sviluppo e la coesione da realizzare in forma integrata con le risorse europee per lo sviluppo regionale; b) promuove e coordina i programmi e gli interventi finanziati dai fondi strutturali, i programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché le attività di valutazione delle politiche di coesione; c) raccoglie ed elabora, in collaborazione con le amministrazioni statali e regionali competenti, informazioni e dati sull'attuazione dei programmi operativi dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea, nonché sull'attuazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche ai fini dell'adozione delle misure di accelerazione degli interventi necessari ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88; d) supporta il Presidente o il Ministro delegato nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea relativi alla fase di definizione delle politiche di sviluppo regionale e di verifica della loro realizzazione, predisponendo, ove necessario, proposte di riprogrammazione; e) raccoglie ed elabora informazioni, dati e analisi in materia di sviluppo regionale; f) cura l'istruttoria relativa all'esercizio dei poteri di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011, al fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse per la politica di coesione.

<sup>9</sup> Essa, in particolare: a) opera in raccordo con le amministrazioni competenti il monitoraggio sistematico e continuo dei programmi operativi e degli interventi della politica di coesione, anche attraverso specifiche attività di verifica, ferme restando le funzioni di controllo e monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello Stato; b) esercita funzioni di sostegno e di assistenza tecnica alle amministrazioni che gestiscono programmi europei o nazionali con obiettivi di rafforzamento della coesione territoriale sia attraverso apposite iniziative di formazione del personale delle amministrazioni interessate, che con l'intervento di specifiche strutture di sostegno per l'accelerazione e la realizzazione dei programmi, anche con riferimento alle procedure relative alla stesura e gestione di bandi pubblici; c) può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione di programmi, anche per

Il comma 4 afferma che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il 1° marzo 2014, è approvato lo statuto dell'Agenzia. Lo statuto disciplina l'articolazione dell'Agenzia, la composizione, le competenze e le modalità di nomina degli organi di direzione e del collegio dei revisori, stabilisce i principi e le modalità di adozione dei regolamenti e degli altri atti generali che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, prevedendo altresì forme di rappresentanza delle amministrazioni, anche territoriali, coinvolte nei programmi. L'Agenzia dispone di una dotazione organica di 200 unità di personale e gode di autonomia organizzativa, contabile e di bilancio. Sono organi dell'Agenzia: il direttore generale; il comitato direttivo; il collegio dei revisori dei conti. La partecipazione al Comitato direttivo dell'Agenzia non comporta alcuna forma di compenso. L'Agenzia assicura lo svolgimento delle attività strumentali e di controllo interno nell'ambito delle risorse disponibili o per il tramite della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri senza oneri aggiuntivi. Il rapporto di lavoro presso l'Agenzia è regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri. Con contestuale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, è nominato il direttore generale scelto tra personalità di comprovata esperienza nella materia delle politiche di coesione, con trattamento economico non superiore a quello massimo previsto per i Capi dipartimento del segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per quanto non previsto dallo statuto e dalle disposizioni del presente articolo, si applicano le previsioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Il comma 5 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione, sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia, sulla base delle funzioni rispettivamente attribuite, le unità di personale di ruolo e i rapporti di lavoro a tempo determinato per la loro residua durata, nonché le risorse finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico (di seguito Dipartimento), ad eccezione di quelle afferenti alla Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali. E' fatto salvo il diritto di opzione, da esercitare entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono conseguentemente ridotte le dotazioni organiche, le relative strutture e le risorse finanziarie e strumentali del medesimo ministero. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza. Al personale dell'Agenzia è riconosciuto il trattamento economico complessivo già in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza che da ciò derivino, sotto qualsiasi forma, ulteriori oneri per il bilancio dello Stato. Il personale trasferito eccedente il contingente di cui al comma 4 è inquadrato in sovrannumero nei ruoli dell'Agenzia e gradualmente riassorbito in relazione alle cessazioni in servizio a qualunque titolo. Al fine di consentire il più efficace svolgimento dei compiti di cui al comma 2, anche in relazione ai rapporti con le istituzioni nazionali ed europee, con il medesimo decreto sono stabilite le procedure selettive per l'assegnazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri di un numero massimo di 50 unità nell'ambito del personale oggetto di trasferimento ai sensi del presente comma, e, comunque,

---

la conduzione di specifici progetti a carattere sperimentale; d) da' esecuzione alle determinazioni adottate ai sensi degli articoli 3 e 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011.



per un onere non superiore ad euro 1.100.000 annuo, con conseguente aumento della relativa dotazione organica della Presidenza. Le 50 unità di personale assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono organizzate in una struttura dedicata disciplinata ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Nelle more della definizione dell'assetto organizzativo dell'Agenzia e delle strutture del Ministero dello sviluppo economico, gli incarichi di livello dirigenziale conferiti ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del Dipartimento sono mantenuti fino alla naturale scadenza e comunque fino all'effettiva operatività dell'Agenzia e, relativamente ai contratti di cui ai commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, anche in deroga ai contingenti indicati dalla normativa vigente, previa indisponibilità della medesima quota utilizzabile a valere sulla dotazione organica dei dirigenti del Ministero dello sviluppo economico.

Il comma 6 prevede che agli oneri derivanti dai commi 4 e 5 pari ad euro 1.450.000 annui a decorrere dall'anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1.450.000 euro per l'anno 2014 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e quanto a 950.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Il comma 7 afferma che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Il comma 8 prevede che il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e le relative risorse finanziarie sono trasferite allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione territoriale, sono definite le procedure di spesa, le modalità di gestione delle risorse e la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse in attuazione dei programmi delle delibere CIPE.

Il comma 9 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, si provvede alla riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430., anche ai fini di individuare le funzioni da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 10 prevede che fino alla effettiva operatività dell'Agenzia, come definita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4, il Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica assicura la continuità della gestione amministrativa, nonché la tempestiva ed efficace attuazione degli adempimenti connessi alla fine del ciclo di programmazione 2007-2013 e all'avvio della programmazione 2014-2020.

**La RT** afferma che la norma in oggetto, ridefinisce il quadro di governarne della materia delle politiche per la coesione territoriale, attualmente nella responsabilità del Dipartimento per lo sviluppo e la

coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, struttura in avvalimento da parte del Ministro per la coesione territoriale.

Il citato Dipartimento interviene nella promozione dello sviluppo economico e della coesione economica, sociale e territoriale e nella rimozione degli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese al fine di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, nel rispetto del Trattato dell'Unione Europea e in coerenza dell'articolo 119, comma 5, e articolo 3, comma 2, della Costituzione italiana.

Al fine di rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, la disposizione introdotta distribuisce la *governance* delle politiche di sviluppo territoriale tra una struttura dipartimentale dedicata della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con compiti di programmazione e di coordinamento delle politiche, e l'Agenzia per la coesione territoriale, con funzioni più specificamente operative di attuazione, vigilanza e supporto delle autorità di gestione dei programmi finanziati dai fondi strutturali e di cofinanziamento nazionale, nonché dalle risorse aggiuntive nazionali per le politiche regionali (FSC), di cui al Decreto Legislativo n. 88 del 2011.

Per lo svolgimento delle funzioni demandate al Presidente del Consiglio o al Ministro delegato per la Coesione territoriale, la norma prevede il trasferimento nei ruoli della Presidenza del Consiglio di unità di personale del DPS fino a un massimo di 50 dipendenti, con conseguente aumento della dotazione organica della PCM.

La disposizione, inoltre, istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, definendone la dotazione organica in 200 unità. Il rapporto di lavoro del personale trasferito continuerà ad essere regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri. L'istituenda struttura farà fronte alle spese derivanti dallo svolgimento delle attività strumentali e di controllo interno con le proprie risorse disponibili o per il tramite della struttura dipartimentale della Presidenza del Consiglio. Relativamente alle spese per acquisizione di beni e servizi e per investimenti funzionali, la dotazione finanziaria dell'Agenzia sarà stabilita in base agli stanziamenti previsti a legislazione vigente per il soppresso Dipartimento. In conseguenza dei trasferimenti delle risorse umane, strumentali e finanziarie all'Agenzia ed alla PCM, sono

corrispondentemente ridotte le analoghe strutture e risorse del Ministero dello Sviluppo Economico.

Gli oneri derivanti dal trasferimento del personale alla Presidenza del Consiglio e dalla contemporanea istituzione dell'Agenzia sono quantificati in euro 1.450.000 come di seguito specificato:

#### **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO**

	differenza retribuzione ed oneri riflessi tra MISE e PCM (euro)	n. unità
dirigenti I fascia	50.000	2
dirigenti II fascia	40.000	4
personale di qualifica	1.010.000	massimo 44
Totale maggiore costo	1.100.000	

#### **AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE**

	Euro
Direttore Generale, con retribuzione equivalente a quella del Capo Dipartimento della PCM	300.000
Collegio dei revisori dei conti	50.000
Totale maggiore costo	350.000

Ai predetti oneri si fa fronte per l'anno 2014 mediante l'utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e, a decorrere dall'anno 2015, mediante l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e del Ministero degli affari esteri.

**Al riguardo**, premesso che il dispositivo provvede ad un incisivo riordino delle competenze in materia di elaborazione e gestione degli interventi in materia di politiche di coesione, mediante la soppressione del Dipartimento delle politiche di coesione del ministero dello sviluppo economico (ad eccezione della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali) e attribuendone le competenze, rispettivamente, ad una struttura dipartimentale creata *ad hoc* presso la presidenza del consiglio dei ministri (50 unità), che sarà competente alla cura della fase elaborativa e di costruzione delle politiche di intervento, ed ad un'Agenzia appositamente istituita, che sarà chiamata a gestire le fasi operative, di valutazione e verifica degli interventi effettuati, occorre soffermarsi sui profili finanziari

conseguenti al trasferimento delle risorse umane tra le amministrazioni.

Sul punto, posto che la RT prende in esame in modo sintetico gli effetti finanziari del riordino, in merito ai profili di copertura, indicati al comma 6, andrebbe anzitutto confermata la effettiva disponibilità delle risorse ivi richiamate dalla norma a copertura, a valere della dotazione del fondo speciale di parte corrente prevista a legislazione vigente, ripartitamente per gli oneri previsti nel 2014 e a decorrere dal 2015.

Inoltre, sotto il profilo metodologico, va rilevato che lo stesso dispositivo di copertura è formulato sotto forma di tetto massimo di spesa, pur in presenza di oneri che sono essenzialmente associabili a fattori di spesa non rimodulabile ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge di contabilità, per cui a fronte dell'eventuale incapienza della copertura ivi indicata dalla norma, rispetto alla spesa effettiva, si determinerebbe l'esigenza del ricorso agli appositi strumenti di flessibilità ordinariamente previsti in bilancio (fondi di riserva) in relazione alla spesa giuridicamente obbligatoria.

A fronte di tale rischio, andrebbe pertanto valutata l'opportunità di una modifica al dispositivo di copertura nel senso di una sua riformulazione sotto forma di "previsione" e non di "tetto" massimo, come è prassi in presenza di fattori di spesa non rimodulabili. Va da sé che, in tal caso l'autorizzazione riformulata andrebbe anche associata all'inserimento di una apposita clausola di salvaguardia, come espressamente previsto dall'articolo 17, comma 12 della legge di contabilità.

La formulazione del dispositivo di copertura sotto forma di limite massimo rende ancor più necessario un attento scrutinio di tutti i profili di quantificazione incorsi nella determinazione dell'onere di spesa.

In proposito, la RT definisce l'impatto del riordino nel limite di un onere complessivo indicato pari a 1.450.000 euro, a partire dal 2014, fornendo sommarie indicazioni in merito ai criteri di determinazione dell'importo complessivo, e limitandosi al calcolo delle differenze retributive, riassumendole sinteticamente in corrispondenza al passaggio dal MISE alla presidenza del consiglio di n. 2 dirigenti I fascia - indicando una differenza retributiva di 50.000 euro (al lordo degli oneri riflessi) - cui viene aggiunta la previsione del passaggio di n. 4 unità dirigenziali di II fascia - per un onere annuo

aggiuntivo indicato in 40.000 euro (al lordo degli oneri riflessi) - oltre al previsto passaggio di n. 44 unità di personale appartenente alle aree professionali - per un onere aggiuntivo indicato in 1.010.000 euro - per costo complessivo del transito delle competenze dal MISE alla PCM pari a 1.100.000.

Nella RT viene aggiunto che i mezzi di cui dovrà disporre l'Agenzia dovranno essere reperiti nell'ambito delle risorse destinato allo sviluppo, benché il comma 4 preveda un contingente organico di n. 200 unità, oltre ad una articolata gamma di organi e uffici direttivi: di cui la RT esamina il solo profilo d'onerosità relativi alla figura del direttore generale e del collegio sindacale.

Ciò premesso, appare indispensabile la richiesta di una integrazione alla RT, in cui si evidenzino analiticamente i fattori considerati nella spesa di ciascun contingente di personale: a partire dalla determinazione delle differenze retributive tra i dipendenti del MISE e quelli della presidenza del consiglio dei ministri, fornendosi con l'indicazione dalle retribuzioni medie per ciascun contingente organico interessato dal trasferimento professionale, distintamente per singole componenti fisse ed accessorie. In termini analoghi, andrebbe fornito un quadro analitico delle componenti retributive corrispondenti alla posizione dei Capo dipartimento della presidenza del consiglio dei ministri che la RT associa alla determinazione dello stipendio annuo previsto per il direttore generale della neo istituita Agenzia per la coesione territoriale.

Nel complesso, non ci si può sottrarre da rilevare che in presenza di riordini di tali dimensioni, la RT andrebbe completata alla luce dell'esame dettagliato di tutti i profili finanziari coinvolti, al fine stesso di comprovare l'effettiva corrispondenza degli oneri alle previsioni di spesa formulate.

In tal senso, vanno segnalati in particolare i commi 4 e 5 laddove si stabilisce che solo con successivo D.P.C.M. si provvederà al trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia, sulla base delle funzioni rispettivamente attribuite, delle unità di personale di ruolo, prevedendosi che i rapporti di lavoro a tempo determinato verranno confermati, nei limiti della loro residua durata, all'esito del riordino e che il personale trasferito dovrà mantenere l'inquadramento previdenziale di provenienza.

Inoltre si prevede che al personale trasferito all'Agenzia, qualora eccedente il contingente di cui al comma 4, sia inquadrato anche in

sovrannumero nei rispettivi ruoli e gradualmente riassorbito in relazione alle cessazioni in servizio a qualunque titolo.

Tutti profili, quelli innanzi richiamati, che richiederebbero una dettagliata illustrazione anche solo al fine di confermarne la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato.

Il comma 11 prevede che ai fini del rafforzamento delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri e dell'Agenzia preposte, per quanto di competenza, a funzioni di coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei anche per il periodo 2014-2020, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di personale nel numero massimo di 120 unità altamente qualificate, eventualmente anche oltre i contingenti organici previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente all'Area terza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la coesione territoriale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione, sono definiti criteri e modalità di attuazione della presente disposizione, ivi compresa la selezione del personale mediante la Scuola nazionale dell'Amministrazione e la ripartizione del personale tra le amministrazioni interessate. Il personale di cui al presente comma svolge esclusivamente le funzioni per le quali è stato assunto e non può essere destinato ad attività diverse da quelle direttamente riferibili all'impiego dei Fondi strutturali europei e al monitoraggio degli interventi cofinanziati dai Fondi europei.

Il comma 12 stabilisce che agli oneri derivanti dal comma 11, pari ad euro 5.520.000 annui, si provvede, per il periodo di validità dei programmi 2014-2020, per euro 4.195.680 annui a carico delle risorse finanziarie dell'asse di assistenza tecnica previsto nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2014-2020 a titolarità delle Amministrazioni presso cui il predetto personale viene assegnato, nonché a carico delle risorse finanziarie del Programma operativo *Governance* ed assistenza tecnica 2014-2020, per euro 1.324.320 annui, mediante le disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Il comma 13 afferma che sulla base di specifica comunicazione del Dipartimento della funzione pubblica sull'assegnazione dei funzionari alle Amministrazioni di cui al comma 11, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare, annualmente, all'entrata del bilancio dello Stato le risorse di cui al comma 12 del presente articolo, imputandole, per la parte di pertinenza dei singoli programmi operativi, nelle more della rendicontazione comunitaria, alle disponibilità di tesoreria del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. Per le finalità di cui al comma 11 sono iscritte corrispondenti risorse sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate. Il Fondo di rotazione si rivale delle risorse anticipate ai sensi del presente comma sui corrispondenti rimborsi disposti dall'Unione europea a fronte delle spese rendicontate.

Il comma 14 stabilisce che a decorrere dall'esercizio 2021, al relativo onere si provvede mediante la programmazione di indisponibilità di posti a valere sulle facoltà assunzionali delle Amministrazioni di cui al comma 11, previa autorizzazione e verifica della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

La RT afferma che i commi da 11 a 14 prevedono un piano straordinario di assunzione di personale nel limite massimo di 120 funzionari, da ripartire tra un limitato numero di Amministrazioni centrali e l'istituenda Agenzia, la cui spesa é finanziata, per la parte relativa agli oneri derivanti dalle componenti del costo per stipendi e trattamento economico accessorio, per tutto il periodo di programmazione 2014/2020, con le risorse allocate nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi dell'Unione europea per il periodo 2014/2020, a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato presso cui i funzionari presteranno servizio, nonché nell'ambito del programma *Governance* ed Assistenza Tecnica cofinanziato dall'Unione europea per il medesimo periodo 2014/2020.

Per la copertura, invece, degli altri oneri a carico delle Amministrazioni relativamente alle voci di costo pensione, buonuscita e Irap, l'importo complessivo annuo di euro 1.324.320 viene coperto mediante le disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987.

Nelle more della rendicontazione comunitaria, il Fondo di rotazione della legge n. 183 del 1987 provvede ad anticipare le somme a carico dei singoli programmi cofinanziati dall'Unione europea, sulla base delle effettive assegnazioni dei funzionari a ciascuna Amministrazione, utilizzando le proprie disponibilità di tesoreria. Le anticipazioni effettuate sono reintegrate a valere sui successivi rimborsi disposti dall'UE a fronte delle specifiche rendicontazioni.

A partire dall'anno 2021 tutti gli oneri connessi al suddetto personale sono coperti con la programmazione di indisponibilità di posti a valere sulle facoltà assunzionali delle Amministrazioni interessate.

La quantificazione dell'onere unitario annuo, stimato sulla base delle tabelle del Conto annuale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, derivante dall'assunzione, è pari ad euro 46.000,00 (lordo amministrazione) quale costo per funzionario di Area III/F3. Pertanto, nell'ipotesi di assunzione di n. 120 funzionari il costo complessivo è pari ad euro 5.520.000 annui. Tali importi comprendono il costo per stipendi (compresa tredicesima mensilità, indennità di vacanza contrattuale ed indennità di amministrazione), oneri (pensione, buonuscita e Irap) ed accessorio (lordo amministrazione). L'analisi

dettagliata delle voci di costo del personale è evidenziata nella seguente tabella:

ANNO 2014								
SPESE DEL PERSONALE								
Area funzionale	Unità di personale	STIPENDIO lordo dipendente comparto Ministeri comprensivo della 13ª mensilità	ONERI a carico dello Stato 38,38% (pensione, buonuscita, IRAP)	Costo unitario totale	Accessorio	ONERI a carico dello Stato 32,7%	Totale Oneri accessorio	Onere totale unitario
III - pos. econ. F3	1	€ 28.753	€ 11.036	€ 39.789	€ 4.680	€ 1.531	€ 6.211	€ 46.000
N. 120 funzionari Area III, p.e. F3: COSTO COMPLESSIVO ANNUO:							€ 5.520.000	

Al riguardo, va in premessa considerato che il dispositivo provvede ad autorizzare l'assunzione di un contingente di n. 120 funzionari apicali (II area, livello F3, corrispondenti all'ex VIII qualifica funzionale del C.C.N. comparto ministeri). Ciò detto prevedendone la copertura con una soluzione innovativa: in via "provvisoria", sino al 2020, ponendone la quota parte di 4.195.180 euro a carico del programma *Governance* ed Assistenza Tecnica cofinanziato dall'Unione europea per il medesimo periodo 2014/2020 (facendole gravare sulle risorse finanziarie dell'asse di assistenza tecnica previsto nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2014-2020) e l'altra, pari a 1.324.320 euro annui, a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie; prevedendo poi che, a decorrere dal 2021, l'onere sarà coperto, rendendo indisponibili i posti a valere delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, in relazione alle amministrazioni che risulteranno assegnatarie dei nuovi assunti.

Sin da subito occorre dire che l'assunzione dei funzionari in questione è effettuata, a tempo indeterminato, nei ruoli della pubblica amministrazione italiana (ministeri e pcm) e che le risorse a copertura andrebbero pertanto reperite nell'ambito della riduzione degli stanziamenti previsti a legislazione vigente in bilancio o a carico di nuove e maggiori entrate.

Va infatti segnalato che la copertura indicata dalla norma, così come formulata, non appare rispondente alla tassonomia delle modalità di regolare copertura che è stabilita dall'articolo 17, comma 1, lettere a)-c) della legge di contabilità, laddove, allorché pure si prevede il ricorso a risorse già previste dalla legislazione vigente, si impone però che il relativo utilizzo debba essere accompagnato dalla



esplicita riduzione della precedente autorizzazione legislativa di spesa.

Inoltre, quanto alla prima fase (2014-2020), va sottolineato che il dispositivo propone una soluzione di copertura del nuovo onere che pone la spesa derivante dalle assunzioni, limitatamente alla componente retributiva netta degli oneri riflessi - che ha comunque chiaramente natura economica di spesa corrente - e sino al 2020, a carico di risorse estranee al bilancio dello Stato (risorse "comunitarie"), che sono in ogni caso aventi natura economica di spesa in conto capitale: ciò che, come è noto, non è consentito anche dalla nostra legge di contabilità in quanto integra gli elementi di una dequalificazione della spesa.

La circostanza sembrerebbe confermarsi anche per la componente di spesa riferibile agli oneri contributivi delle assunzioni di cui trattasi, il cui onere è previsto dalla norma, per il medesimo periodo 2014/2020, sia posto a carico delle risorse del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, mediante il riversamento del relativo importo al bilancio dello stato, dal conto di tesoreria su cui viene gestito il fondo di rotazione.

In proposito, va segnalato che la quota "nazionale" ordinariamente versata dal bilancio ogni anno al citato fondo di rotazione in tesoreria è anch'essa individuata in un capitolo avente natura economica di conto capitale (capitolo 7493 dello stato di previsione del MEF).

In merito al profilo di incongruenza delineato (copertura in conto capitale su onere di spesa corrente), e al di là dei profili di irregolarità della copertura innanzi esposti, andrebbe poi confermato che, per effetto della destinazione di risorse destinate ad investimenti dalla legislazione vigente, ai fini del finanziamento di spese correnti, non derivino alterazioni negli effetti di cassa che sono da ritenersi già scontati a legislazione vigente, nel cui caso questi andrebbero comunque adeguatamente compensati.

Quanto poi alla copertura dell'onere predisposta dal 2021 dal comma 13, dal momento che ivi si prevede la compensazione dell'onere a regime mediante l'indisponibilità di nuove assunzioni per ciascuna delle amministrazioni interessate, nel limite delle assunzioni che saranno consentite a suo tempo dalla legislazione, appare evidente che non sembra si possa sin d'ora prevedere quale sarà il regime limitativo del *turn over* vigente tra otto anni per le amministrazioni centrali. In

tal senso, si segnala, ad ogni modo, che il superamento della disciplina limitativa oggi vigente per il *turn over* delle amministrazioni centrali (20 per cento delle cessazioni dell'anno precedente), é previsto dovrà finire dal 2016.

Per i profili di quantificazione, non ci sono osservazioni.

## Capo IV

### MISURE IN MATERIA AMBIENTALE

#### *Articolo 11*

#### *(Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia)*

Il comma 1 sostituisce i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 188-*ter*, del decreto legislativo n. 152 del 2006 relativo al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). In particolare si circoscrive la platea soggettiva dei destinatari ai produttori e gestori di rifiuti pericolosi mentre per gli altri l'adesione è facoltativa. Inoltre, si demanda ad un decreto ministeriale l'individuazione di ulteriori categorie tenute ad aderire al SISTRI.

I commi da 2 e 5 stabiliscono al 1° ottobre 2013 il termine iniziale di operatività del SISTRI per i gestori di rifiuti pericolosi, mentre per i produttori di rifiuti pericolosi, nonché per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania, il sistema partirà il 3 marzo 2014. Entro tale data è adottato il decreto ministeriale per individuare ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema.

Il comma 6 abroga alcune disposizioni incompatibili con le nuove disposizioni.

Il comma 7 introduce un nuovo comma all'articolo 188-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 disponendo che con decreto ministeriale si proceda periodicamente alla semplificazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, anche alla luce delle proposte delle associazioni rappresentative degli utenti, ovvero delle risultanze delle rilevazioni di soddisfazione dell'utenza. Le semplificazioni sono adottate previa verifica tecnica e congruità dei relativi costi da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Le semplificazioni sono finalizzate ad una riduzione dei costi di esercizio del sistema per gli utenti, anche mediante integrazione con altri sistemi e alla modifica e sostituzione degli apparati tecnologici. A tal fine il concessionario del sistema informativo può essere autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Garante per la privacy, a rendere disponibile l'informazione territoriale a favore di altri enti pubblici, anche al fine di fornire servizi aggiuntivi agli utenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli stessi. Con il medesimo decreto sono rideterminati i contributi da porre a carico degli utenti in relazione alla riduzione dei costi conseguita o determinate le remunerazioni dei fornitori delle singole componenti dei servizi.

Il comma 8 prevede che il primo intervento di semplificazione periodica avvenga entro il 3 marzo 2014 o prorogato per non oltre sei mesi. Per le operazioni di collaudo, che hanno per oggetto la verifica di conformità del SISTRI alle norme vigenti anteriormente all'emanazione del decreto di cui al comma 7, esse debbono concludersi entro sessanta giorni lavorativi dalla data di costituzione della commissione di collaudo e, per quanto riguarda l'operatività del sistema, entro il 31 gennaio 2014.

La commissione di collaudo si compone di tre membri di cui uno scelto tra i dipendenti dell'Agenzia per l'Italia Digitale o della Sogei s.p.a. e due tra professori universitari di comprovata competenza ed esperienza sulle prestazioni oggetto del collaudo.

Ai relativi oneri si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 14-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2009, riguardante il finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Il comma 9 prevede la modifica del contenuto e della durata del contratto con Selex service management s.p.a. e del relativo piano economico-finanziario all'esito:

- dell'approvazione delle semplificazioni;
- delle operazioni di collaudo di cui al comma 8;
- delle modifiche legali intervenute e anche tenendo conto dell'audit di cui al successivo comma 10.

La modifica del contratto si prevede che avvenga in coerenza con il comma 4-*bis*, dell'articolo 188-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 e nel limite delle risorse derivanti dai contributi a carico degli utenti, di cui al citato articolo 14-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2009, finalizzati al finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, come rideterminati ai sensi del predetto comma 4-*bis*.

Il comma 10 consente il pagamento parziale delle prestazioni già eseguite dalla società Selex service management s.p.a., affidataria del servizio di progettazione, gestione e manutenzione del SISTRI, all'esito del collaudo e dell'audit dei costi, validato dall'Agenzia per l'Italia digitale.

Si prevede, infatti, il versamento da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei contributi degli utenti per il finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti riassegnati al Ministero:

- nel limite del trenta per cento dei costi della produzione come risultanti dal consunto sino al 30 giugno 2013;
- sino alla concorrenza delle risorse riassegnate sullo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge;
- al netto di quanto già versato dal Ministero sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, per lo sviluppo e la gestione del sistema.

Il pagamento è subordinato alla prestazione di fideiussione che viene svincolata all'esito positivo della verifica di conformità che ha per oggetto la verifica di conformità del SISTRI alla normativa.

Il comma 11 prevede il sistema sanzionatorio per le violazioni della normativa SISTRI, di cui all'articolo 260-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, limitandolo all'ipotesi di tre violazioni nel medesimo rispettivo arco temporale.

Il comma 12 modifica l'articolo 183, comma 1, lettera *f*), del decreto legislativo n. 152 del 2006, 183, contenente la definizione di «produttore di rifiuti». La modifica è volta ad attribuire a quest'ultimo la qualifica di "nuovo produttore".

Il comma 13 abroga l'articolo 27 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52 e, conseguentemente, sopprime il Comitato di vigilanza e controllo per il monitoraggio del SISTRI. Si demanda, inoltre, ad un decreto ministeriale la costituzione di un Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI.

Il comma 14 modifica l'articolo 81, comma 18, del decreto-legge n. 112 del 2008, stabilendo che la vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas si svolga mediante accertamenti a campione e si eserciti nei confronti dei soli soggetti il cui fatturato è superiore al fatturato totale previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge n. 287 del 1990 (oggi pari a circa 482 milioni di euro).

**La RT** afferma che la norma in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, all'onere relativo alla semplificazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, introdotta dal nuovo comma 4-*bis* dell'articolo 188-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, si provvede mediante la rideterminazione dei contributi da porre a carico degli utenti per la remunerazione dei fornitori delle singole componenti di servizio. Per quanto riguarda la possibile riduzione dei contributi a favore degli utenti la stessa è direttamente correlata alla effettiva riduzione dei costi conseguita dalla società concessionaria, con decorrenza, comunque, dall'esercizio successivo a quello di determinazione delle nuove tariffe.

Per quanto riguarda gli oneri derivanti dalla prevista commissione di collaudo la RT segnala che gli stessi trovano capienza nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 14-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2009.

In ordine al contenuto ed alla durata del contratto con Selex service management S.p.a. la RT, oltre a descrivere la norma, precisa che in ogni caso il pagamento è subordinato alla presentazione di fideiussione. Il saldo sarà regolato nell'ambito del nuovo contratto con la società Selex che dovrà prevedere un piano economico finanziario in applicazione del processo di revisione e semplificazione.

Con riferimento alla soppressione del Comitato tecnico di vigilanza e controllo e alla costituzione di un Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione la RT conferma che ai relativi componenti non viene riconosciuto alcun tipo di trattamento economico, né altri oneri a carico dello Stato.

Infine, relativamente all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, si prevede lo svolgimento dell'attività di vigilanza in materia di divieto di traslazione sui prezzi al consumo della maggiorazione d'imposta di cui all'art. 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008 (Robin tax)

mediante accertamenti a campione nei confronti dei soli soggetti il cui fatturato è superiore al fatturato totale previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge n. 287 del 1990.

Al riguardo, andrebbe innanzitutto assicurato che le modifiche apportate al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti dai commi da 1 a 5 e, in particolare, la riduzione della platea dei destinatari, siano compatibili con la normativa europea e non si profilino eventuali oneri da sanzioni.

Con riferimento agli oneri connessi alla semplificazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti posti a carico degli utenti mediante un contributo ai sensi dell'articolo 14-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2009, andrebbe confermato il rispetto della coincidenza temporale tra l'onere e gli introiti da contributi e che questi ultimi siano a carico esclusivamente di privati. Inoltre, considerato che a carico dei predetti contributi sono posti anche gli oneri della commissione di collaudo e gli oneri derivanti dalla modifica del contratto della Selex service management s.p.a., andrebbe assicurato la presenza di margini di manovrabilità dei contributi in parola sufficienti a coprire tali spese.

Inoltre, andrebbe confermato che i compiti che dovrà svolgere l'Agenzia per l'Italia digitale potranno essere svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie presenti a legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Ancora occorre chiarire se il pagamento in favore della società Selex service management s.p.a di cui al comma 10 sia in linea con quanto scontato nei saldi a legislazione vigente.

Infine, relativamente alla revisione del sistema sanzionatorio per le violazioni della normativa SISTRI, si segnala che, pur se le entrate da sanzioni sono di natura eventuale, la riduzione delle stesse può determinare una perdita di gettito.

## ***Articolo 12***

### ***(Disposizioni in materia di imprese di interesse strategico nazionale)***

I commi 1 e 2 recano disposizioni per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, al fine del rispetto delle prescrizioni di legge e dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata allo stabilimento ILVA di Taranto. In particolare, si autorizza la costruzione e la gestione delle discariche per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi localizzate nel perimetro dell'impianto

produttivo dell'ILVA di Taranto, sentita l'ARPA, da destinarsi esclusivamente al conferimento dei rifiuti prodotti dall'attività dell'ILVA di Taranto e dagli interventi necessari per il risanamento ambientale. Le modalità di costruzione e di gestione delle discariche in esame sono definite con decreto ministeriale, su proposta del sub commissario, sentito l'ISPRA e l'ARPA, mentre le misure di compensazione ambientale sono definite con la medesima procedura sentito il comune di Statte e il MEF.

Il comma 3 attribuisce al commissario straordinario la possibilità di sciogliersi dai contratti in corso d'esecuzione alla data di avvio del commissariamento non coerenti rispetto alle esigenze connesse alla predisposizione ed all'attuazione del piano delle misure di tutela ambientale e sanitaria e di sicurezza e del piano industriale di conformazione della produzione alle predette prescrizioni. Tale facoltà non si applica ai rapporti di lavoro subordinato, ai contratti preliminari di compravendita di immobili che siano già stati trascritti e che siano destinati a costituire l'abitazione principale o la sede principale dell'impresa dell'acquirente, ai contratti di finanziamento di finanziamento destinati ad uno specifico affare e ai contratti di locazione di immobili nei quali l'impresa commissariata è parte locatrice.

Il comma 4 precisa che la disciplina della responsabilità per il commissario, il sub-commissario e gli esperti del comitato, di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 61 del 2013, deve estendersi anche ai soggetti da questi funzionalmente delegati che curino la predisposizione e l'attuazione del piano.

Il comma 5 riconosce il beneficio della prededuzione dei finanziamenti a favore dell'impresa commissariata di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2013, in qualsiasi forma effettuati e funzionali alla predisposizione e all'attuazione del piano delle misure di tutela ambientale e sanitaria e di sicurezza e del piano industriale di conformazione della produzione alle predette prescrizioni,

Il comma 6 affida ad un decreto ministeriale l'individuazione delle modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'ILVA, prevedendo anche misure di compensazione ambientale per i Comuni interessati.

Il comma 7 dispone che gli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 6 sono a carico dell'ILVA s.p.a., senza alcun onere a carico della finanza pubblica.

**La RT** con riferimento alla necessità di disporre delle discariche nel perimetro dello stabilimento ILVA di Taranto evidenzia che senza tali discariche, i tempi di attuazione degli interventi previsti dall'Aia in questione si allungherebbero notevolmente, considerato che, trovare altre discariche esterne al sito dello stabilimento è cosa molto difficile, per i suoi considerevoli fabbisogni di abbancamento, e che comunque richiederebbe tempi lunghi e costi molto elevati che sottrarrebbero risorse ad altri interventi ambientali.

Secondo la RT la disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto le spese inerenti la costruzione e gestione delle discariche in questione, nonché gli oneri derivanti dalle compensazioni ambientali di cui ai commi 2 e 6 sono a carico dell'ILVA s.p.a. in qualità di gestore delle medesime.

Al riguardo, con riferimento alla facoltà attribuita al commissario straordinario di sciogliere i contratti in corso di esecuzione andrebbe valutata l'eventualità che possibili oneri aggiuntivi possano emergere dalle instaurazioni di potenziali contenziosi con i contraenti di tali contratti.

Inoltre, atteso che la norma pone gli oneri derivanti dalla stessa esclusivamente a carico dell'ILVA s.p.a, andrebbe confermato che le attività cui sono chiamate a svolgere alcune amministrazioni pubbliche, quali l'ISPRA e l'ARPA della regione Puglia, potranno essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

# Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Giu 2013 [Elementi di documentazione, n. 3](#)  
La governance economica europea
- " [Nota di lettura, n. 8](#)  
**A.S. 783:** "Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale"
- " [Nota di lettura, n. 9](#)  
**A.S. 843:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo"
- Lug 2013 [Nota di lettura, n. 11](#)  
**A.S. 896:** "Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena"
- " [Nota di lettura, n. 12](#)  
**A.S. 941:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura, n. 13](#)  
**A.S. 974:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura, n. 14](#)  
**A.S. 783-B:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale"
- Ago 2013 [Elementi di documentazione, n. 4](#)  
LEGISLAZIONE DI SPESA 1° GENNAIO – 30 GIUGNO 2013
- Set 2013 [Elementi di documentazione, n. 5](#)  
**A.S. 888:** "Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012"
- " [Elementi di documentazione, n. 6](#)  
**A.S. 889:** "Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013"